

CIRCOLARE N. 5 DEL 02 APR. 2014

Ai Titolari di Domanda Unica 2013

Ai Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Campagna 2013 - Criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento

1 PREMESSA

Nel presente manuale, emanato dall'Organismo Pagatore ARCEA (di seguito OP), vengono riportate le modalità di controllo e verifica di ammissibilità degli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2013 e descritti i controlli eseguiti secondo le disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 73/2009, come specificate nelle norme applicative.

Per la campagna 2013 si applicano il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, e il DM 9 dicembre 2009.

2 Riferimenti normativi

CIRCOLARE ARCEA n. 1 del 27 febbraio 2013

Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2013

Alla normativa indicata nella circolare ARCEA n. 1 del 27 febbraio 2013 si aggiunge la seguente:

2.1 Normativa comunitaria di settore

Reg. (CE) 11 luglio 2012, n. 671/2012

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

Reg. (CE) 14 febbraio 2013, n. 129/2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 per quanto riguarda gli aiuti nazionali transitori da concedere agli agricoltori nel 2013 e il regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione conseguente all'aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 635/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2013

che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo relativa alle riduzioni concesse agli agricoltori dagli Stati membri in seguito all'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2013

Nota interpretativa 2011-09 del 15 febbraio 2011 della Commissione Europea

SETTORE: Pagamenti diretti - MECCANISMO/MISURA: Sistema integrato di gestione e di controllo -OGGETTO: Correzione di errori palesi - DISPOSIZIONI APPLICABILI: Regolamento (CE) n. 1122/2009 – articolo 21

Reg. (CE) 22 marzo 2013, n. 287/2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 946/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2013 relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Reg. (CE) 9 ottobre 2013, n. 964/2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2013.

REGOLAMENTO (UE) N. 1181/2013 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2013

recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione

2.2 Normativa nazionale di settore

CONDIZIONALITA'**Circolare ACIU.2013.997 del 21/10/2013**

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2013

Circolare ARCEA n. 8 del 11.12.2013

Applicazione della Normativa Comunitaria Nazionale e Regionale in materia di Condizionalità. Anno 2013.

SOSTEGNO SPECIFICO ASSICURAZIONI

Decreto 31 gennaio 2013 n. 1934 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

relativo al piano assicurativo 2013 - 2014

Circolare esplicativa n. 4662 dell'11 marzo 2013 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e smi – Interventi assicurativi ex ante – Risorse nazionali anno 2013 e ulteriori chiarimenti

Circolare ACIU.2013.806 del 18 luglio 2013

Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2010.616 del 2 settembre 2010

SOSTEGNO SPECIFICO AVVICENDAMENTO

Circolare ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012

Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - art. 68 del reg. (CE) n. 73/2009 e DM 29 luglio 2009 – chiarimenti e precisazioni

TITOLI E RISERVA NAZIONALE

CIRCOLARE AGEA ACIU.2013.805 del 16 luglio 2013

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005

Decreto Mipaaf n. 12706 del 17/10/2013

Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

ANTICIPO PAGAMENTI

Circolare ACIU.2013.945 del 25 settembre 2013

Domanda unica 2013 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui All'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009

Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013

“relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio”

3 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«**sistema di informazione geografica**» (qui di seguito «**SIG**»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«**parcella di riferimento**»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;

«**materiale geografico**»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

«**sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate**»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32] che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato.

Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all'art. 6, le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al capitolo IV, Titolo II del reg. CE 73/09:

«**Il sistema di identificazione delle parcelle agricole** [SiPA = Land Parcel Identification System (LPIS)] di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009 funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare chela domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall'autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. »

“**Refresh**”: Determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree

4 Responsabile del procedimento

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica di Pagamento per l'anno 2013 è la Funzione Autorizzazione Pagamenti – Domanda Unica.

5 Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo

Il capitolo 4, titolo II del reg. CE 73/09 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 231 dell'11 novembre 2005; la circolare ACIU.2005.736 e s.m.i. definisce le modalità per la comunicazione dei titoli definitivi, le modalità di pubblicazione e fruizione delle informazioni relative al Registro Nazionale Titoli, le fattispecie per la gestione dei trasferimenti dei titoli definitivi, le norme per la registrazione degli eventi.

d) le domande di aiuto;

e) un sistema integrato di controllo:

a. controlli di ammissibilità:

i. controlli amministrativi;

ii. controlli in loco;

b. controlli di condizionalità:

i. controlli amministrativi;

ii. controlli in loco;

f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);

g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, ARCEA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall'art. 16, comma 3 capitolo II del Reg. (CE) 796/04 relativa all' utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, ripresa nell'art. 16, comma 3 del Reg. (CE) 1122/2009.

6 Controlli

Si riportano di seguito i criteri di controllo posti in essere nelle varie fasi istruttorie, necessarie a determinare, per ciascuna domanda presentata all'OP ARCEA l'ammissibilità agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica di pagamento per l'anno 2013.

I controlli sono finalizzati ad evitare che una stessa superficie o uno stesso capo venga indebitamente ammesso, per lo stesso anno civile, a beneficiare di aiuti per regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici/capi e, in generale, ad evitare la sovrapposizione tra regimi di aiuto tra loro non cumulabili.

I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al capitolo 4, titolo II del reg. CE 73/2009.

L'art. 20 del reg. CE 73/09 definisce le modalità di verifica delle condizioni di ammissibilità, stabilendo che «Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto». Inoltre, dispone che «i controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole».

L'esecuzione dei controlli territoriali, effettuati grazie al sistema di identificazione delle parcelle agricole, prevede anche l'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare ARCEA n. 3 del 19 aprile 2014.

Al termine dei controlli amministrativi, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito, per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati quantitativi determinati (capi, quantità, premio assicurativo).

7 Controlli amministrativi

L'art. 26 del reg. CE 1122/09 stabilisce che "I controlli amministrativi [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità".

L'articolo 28 del reg. CE 1122/09 dispone che i controlli di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- 1) relative, rispettivamente, ai diritti all'aiuto (titoli) dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e VI del regolamento(CE) n. 73/2009;
- 2) relative ai diritti all'aiuto (titoli), onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- 3) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- 4) tra i diritti all'aiuto (titoli) e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- 5) effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'articolo 34, paragrafo 1 del reg. CE 1122/09 viene applicata una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto.

L'articolo 29 del reg. CE 1122/09 stabilisce che sono controllate tutte le domande, presentate per ogni misura nell'ambito del sostegno specifico per la quale sono tecnicamente possibili controlli amministrativi. I controlli accertano in particolare:

- 1) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per il sostegno specifico;
- 2) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi comunitari (I e II pilastro della PAC);
- 3) che non vi sia sovra compensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 (Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino – OCM vino/assicurazioni art. 68/assicurazioni nell'ambito dell'OCM ortofrutta);
- 4) se del caso, che siano stati trasmessi i documenti giustificativi e che questi ultimi dimostrino l'ammissibilità al sostegno.

In generale, sono previsti i controlli:

- 1) relativi alla presenza di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni di particelle indispensabili all'erogazione dell'aiuto, al fine di accertarne l'ammissibilità;
- 2) relativi al corretto adempimento degli obblighi derivanti da specifici regimi di intervento.

7.1 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC

I controlli amministrativi di seguito illustrati sono attuati conformemente a quanto richiesto dal Reg. Ce 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'OP ARCEA esegue, attraverso i dati del SIGC, i seguenti controlli:

- 1) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- 2) verifica della unicità della domanda unica di pagamento;
- 3) verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- 4) verifica ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 254 dell'11/02/2009 della disponibilità delle superfici aziendali:
 - a. al 15 maggio 2013 per il regime unico di pagamento;
 - b. al termine ultimo di presentazione della domanda per gli altri regimi di pagamento (escluse le assicurazioni ai sensi dell'art. 11 del DM 29 luglio 2009);
 - c. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del DM 29 luglio 2009, nell'anno civile di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre), per le produzioni ottenibili dalle superfici indicate nella polizza;
- 5) verifica della consistenza territoriale:
 - a. controllo di esistenza della particella dichiarata;
 - b. individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - c. controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- 6) verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC;
- 7) Individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
- 8) Individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- 9) controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta rispetto alla superficie grafica di riferimento;
- 10) verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I e II pilastro della PAC, Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino – OCM vino/assicurazioni art. 68/assicurazioni nell'ambito dell'OCM ortofrutta).

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'entità della superficie non ammessa all'aiuto può determinare riduzioni e/o esclusioni dall'aiuto.

I dati della consistenza territoriale dell'azienda sono presi in considerazione, nel controllo istruttorio previsto dal procedimento amministrativo "domanda unica", alle date di cui al punto 4) sopra indicato.

7.2 MODALITA' DI CONTROLLO

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE). n. 1122/2009.

Di seguito sono esposte, sinteticamente, le verifiche che vengono eseguite in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali al fine di valutare correttamente la richiesta di aiuto presentata dal richiedente.

VERIFICA ESEGUITA	IRREGOLARITÀ RISCONTRABILE	EFFETTO DELL'IRREGOLARITÀ RISCONTRATA
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. b) reg. CE 1122/09)
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITÀ AIUTI RICHIESTI	INAMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO: SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO: ALLEVAMENTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
AMMISSIBILITÀ DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI)	INAMMISSIBILITÀ DEI DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI)	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
PRESENZA/CONGRUENZA CONTRATTO/DICHIARAZIONE	ASSENZA/INCONGRUENZA CONTRATTO/DICHIARAZIONE	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE RESE	DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON RESE	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
COMPLETEZZA ESTENSIONE AZIENDALE DICHIARATA	OMESSA DICHIARAZIONE DI PARCELLE AGRICOLE	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. c) reg. CE 1122/09)
PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS	ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO: PAGAMENTI MINIMI (art. 76 reg. (CE) 1122/09)
VERIFICA CAPIENZA SMG, SNG, SNB	DECURTAZIONE SUPERFICIE A PREMIO PER SUPERAMENTO SMG, SNG, SNB	RIDUZIONI (art. 78, par. 1 reg. CE 1122/09)
VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. d) reg. CE 1122/09)
SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	ESITO TECNICO CONTROLLI IN LOCO	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)

SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 26 COMMA 2 REG. CE 1122/09)	ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO: DOMANDA RESPINTA (ART. 26, par. 2 reg. CE 1122/09)
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (TITOLI) UTILIZZATI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (titoli) UTILIZZATI (art. 15, par. 1, comma 3 reg. CE 1120/09)
INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	DECURTAZIONE PER AGGIUSTAMENTO DEGLI AIUTI E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FINANZIARIA	RIDUZIONI (art. 79, par. 1, reg. CE 1122/09)
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	RIDUZIONI (art. 79, par. 2 reg. CE 1122/09)
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OP	PROVVEDIMENTI DELL'OP	ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO: PRODUTTORE SOSPESO SU DISPOSIZIONE OP
MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DELLA PROPORZIONE: OBBLIGO AL RIPRISTINO (artt. 3 e 4 reg. (CE) 1122/09)

8 LA DOMANDA

8.1 RICEVIBILITA'

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- 1) Che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti;
- 2) Che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
- 3) Che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli art. 12 e 13 del reg. (CE) 1122/2009, qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalla circolare sopra citata.

8.1.1 RICEVIBILITA' CON SANZIONI

Qualora la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, entro il **10 giugno 2013**, si applica una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il 15 maggio, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 1122/2009) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora sia stata presentata una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009" oltre il termine del 31 maggio 2013, ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, si applica una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2013.

Nel caso in cui la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate, sia ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009, sia ai sensi dell'art. 73 del Reg. CE 1122/2009.

Nel caso del verificarsi sia del ritardo nella presentazione della domanda iniziale sia su quella di modifica, sugli interventi di pertinenza verrà applicata la decurtazione per il numero di giorni di ritardo maggiore.

8.1.2 IRRICEVIBILITA'

Le domande iniziali e di conferma della domanda unica di pagamento 2013 pervenute oltre il **10 giugno 2013** sono **irricevibili**.

Qualora la domanda sia stata presentata con un ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto (titoli) è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le "domande di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009" pervenute oltre il termine del **10 giugno 2013**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell'OP Arcea sono **irricevibili**.

La revoca totale della domanda unica di pagamento effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell'OP Arcea è **irricevibile**.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 73 del Reg. CE 1122/2009 effettuata dall'agricoltore **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Arcea è **irricevibile**.

8.2 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto, può presentare una sola domanda per campagna nell'intero territorio nazionale.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica, anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. Non devono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo della molteplicità, le domande di modifica previste e le comunicazioni presentate ai sensi degli art. 75 e art. 82 del Reg. CE 1122/2009 e validate dall'OP.

Qualora l'agricoltore richiedente abbia presentato anche una richiesta per la *MISURA 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*, che prevede l'erogazione di un sostegno per l'abbandono dell'attività agricola (ai sensi degli artt. 20, lettera a) punto iii) e 23 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e Allegato II, comma 5.3.1.1.3), la domanda unica è ritenuta inammissibile al pagamento.

8.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE

8.3.1 FIRMA

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda non sottoscritta con firma autografa del produttore è inesistente.

8.3.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

Ai sensi del Reg. CE 885/06 e della legge 11 novembre 2005 n. 231, art. 5, comma 5-bis, l'OP ARCEA è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto **esclusivamente** mediante versamento sul conto bancario indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARCEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rammenta che, secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - "se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Ne consegue che l'Istituto di credito non ha alcuna responsabilità e, pertanto, ciascun produttore deve assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito.

Detta documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono:

- 1) Che il codice IBAN identificativo del conto bancario sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
- 2) Che il conto bancario sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'OP ARCEA.

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità del versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo Pagatore ARCEA dopo la scadenza del termine ultimo per il pagamento (30 giugno 2014).

8.3.3 Certificazione Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato deve compilare il modello di autodichiarazione, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore Arcea.

Qualora l'agricoltore aderisca ad un CAA, dovrà consegnare presso il CAA stesso l'autodichiarazione, che dovrà essere conservata nel fascicolo della domanda. Il CAA dovrà inserire nel SIAN l'autodichiarazione in formato immagine.

Qualora l'agricoltore non aderisca ad un CAA, dovrà far pervenire l'autodichiarazione all'Organismo Pagatore ARCEA.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

1) Che l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro;

➤ In tal caso:

2) Che la informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del Dlgs 159 del 6 settembre 2011, sia stata richiesta.

Decorsi 45 giorni dalla data di richiesta senza l'emissione dell'informazione antimafia da parte della Prefettura è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del Dlgs 159/2011, salvo ripetizione dell'indebito;

3) Che l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del Dlgs 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa.

La mancanza del requisito di cui al punto 2) sopra riportato comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'OP ARCEA.

Qualora pervenga una informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del Dlgs 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all'aiuto (art. 67, comma 2 del Dlgs 159/2011).

8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI

8.4.1 Periodo di conduzione delle superfici

Ai fini della verifica del periodo di conduzione delle superfici si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dettate dalla circolare AGEA ACIU.2008.751 del 30 aprile 2008 e ribadite dalla circolare AGEA DGU.2011.192 del 14.10.2011.

In sintesi, si procede alla verifica ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 254 dell'11/02/2009 della disponibilità delle superfici aziendali:

a. al 15 maggio 2013 per il regime unico di pagamento;

b. al termine ultimo di presentazione della domanda per gli altri regimi di pagamento (escluse le assicurazioni ai sensi dell'art. 11 del DM 29 luglio 2009);

c. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del DM 29 luglio 2009, nell'anno civile di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre), per le produzioni ottenibili dalle superfici indicate nella polizza.

Chi presenta una domanda unica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2(a) del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- praticare una attività agricola ai sensi dell'articolo 2(c) del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- rispettare i criteri obbligatori di cui all'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 dello stesso Regolamento;
- abbinare i diritti di pagamento ad ettari ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 73/2009,
- avere la disponibilità (possesso o detenzione, ai sensi dell'art. 1(2) del DM 254 dell'11 febbraio 2009) delle parcelle di riferimento alla data del 15 maggio di ogni anno, da dimostrare mediante presentazione di un titolo valido;
- rispettare tutte le altre condizioni di ammissibilità e di eleggibilità nel caso di richiesta di aiuti alla superficie di cui al titolo IV e/o all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009.
- La possibilità che la stessa parcella sia dichiarata nelle domande uniche di diversi agricoltori è subordinata, da un lato, agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture ammesse a premio nell'ambito del predetto titolo IV e/o all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e, dall'altro lato, alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nelle domande stesse.
- Per compatibilità agronomica si intende la conduzione della parcella per l'intero ciclo vegetativo annuale ed in particolare:
 - nel caso di colture a ciclo annuale la conduzione della stessa dalla semina/trapianto alla raccolta inclusa;
 - nel caso di colture pluriennali la conduzione della stessa dalla ripresa vegetativa alla raccolta inclusa, ovvero nel caso di presenza di colture a raccolti ripetuti nel corso dell'anno (es. foraggiere, pascoli) si intendono tutti i raccolti prodotti nel corso della campagna.

Una parcella, per essere inserita in una domanda unica, deve essere presente nel fascicolo dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento, ferma restando la disponibilità alla data del 15 maggio nel caso si richieda un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico.

Il richiedente l'aiuto ha l'onere di dimostrare il titolo giuridico che attesta la disponibilità delle parcelle (possesso o detenzione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 254 dell'11 febbraio 2009).

Al riguardo, al fine di evitare situazioni di supero di conduzione tra produttori ed assicurare il controllo circa il rispetto dell'obbligo della disponibilità della superficie agricola alla data del 15 maggio, nei soli casi di successione temporale tra diversi agricoltori nella conduzione della stessa parcella di riferimento, si ribadisce l'obbligatorietà delle informazioni concernenti la data iniziale e finale di efficacia di tutti i titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale del produttore interessato cedente e cessionario.

In proposito, nei soli casi di produttore proprietario della parcella temporaneamente ceduta, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la data di inizio e fine del periodo di conduzione da parte del cessionario.

In materia di condizionalità, i relativi obblighi gravano sull'agricoltore che ha presentato la domanda di pagamento, anche in presenza di più agricoltori che abbiano coltivato la medesima parcella.

Al riguardo, la circolare AGEA DGU.2011.192 del 14.10.2011 ribadisce che, nel caso in cui 2 o più agricoltori dichiarino la stessa parcella in due o più domande uniche, la responsabilità dell'obbligo di conformità, oltre a gravare sull'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto per i propri titoli nell'ambito del regime di pagamento unico,

grava singolarmente su tutti gli agricoltori dichiaranti sulla base degli atti e norme a ciascuno di essi rispettivamente applicabili.

9 REGIMI DI SOSTEGNO

9.1 Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009

9.1.1 Diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto basati sulla superficie

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2013;
- 3) Che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005;
- 4) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del reg. CE 73/09 e, in particolare:
 - a. Che le superfici investite a cedui a breve rotazione prevedano un turno di taglio non superiore agli 8 anni;
 - b. Che le superfici occupate da pascoli magri con tara e da boschi siano effettivamente pascolati:
 - i. verifica degli allevamenti presso BDN, dell'ubicazione degli allevamenti in comuni limitrofi alle superfici pascolate o della presenza di indicazioni relative al trasporto degli animali;
 - ii. nel caso di pascolamento effettuato da altri animali, per i quali non sussiste l'obbligo della registrazione presso BDN, l'OP ARCEA effettua degli approfondimenti istruttori valutando i casi in cui la superficie a pascolo magro con tare dichiarata ai fini dell'attivazione dei titoli risulti significativa; le unità di bestiame sono tenute in considerazione secondo la tabella di conversione di cui all'allegato V del reg. CE n. 1974/2006;
 - c. Che le superfici dichiarate ai sensi dell'art. 34 lett. b) rispettino i requisiti riportati nella tabella di cui all'allegato I delle presenti istruzioni operative:
 - i. siano state dichiarate e ritenute ammissibili in una domanda unica di pagamento nel 2008;
 - ii. siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo Rurale e questo sia in essere;
- 5) Che le superfici coltivate a **canapa** ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 rispettino l'applicazione delle disposizioni dell'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. Ce 1122/2009 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo e che l'agricoltore richiedente:
 - a. utilizzi le varietà ritenute ammissibili;
 - b. abbia fornito all'OP le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE (al massimo entro il 30 giugno 2013, nel caso in cui la semina sia stata successiva alla presentazione della domanda);
 - c. abbia dato indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate (kg./ha)
- 6) Che il richiedente abbia diritti all'aiuto (titoli) basati sulla superficie nel proprio portafoglio titoli, come risultante dal Registro Nazionale Titoli. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 del reg. CE 1120/09, i titoli possono essere dichiarati

soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico;

7) Che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per il II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili. La tabella delle compatibilità per il I pilastro della PAC è riportata nella Tabella delle Compatibilità tra regimi di aiuto riportata al paragrafo successivo.

9.1.2.1.1 Applicazione dell'art. 34 del Reg. CE 73/09

Articolo 34, lettera a)

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

Per quanto riguarda la definizione di superficie agricola utilizzata, il Reg. (CE) n. 1200/2009, che sostituisce la decisione 2000/115/CE della Commissione, definisce come superficie agricola i seminativi, le colture permanenti ed i pascoli.

In particolare:

2.03.01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02 Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

I boschi sono esclusi dalla definizione comunitaria di SAU, sia ai fini dei pagamenti diretti che dello SR.

L'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/09 prevede una deroga specifica a questa regola stabilendo che *"qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole" essa sia "utilizzata prevalentemente per attività agricole"*.

Conseguentemente, sono ritenuti ammissibili le superfici sottobosco inerbite a condizione che siano effettivamente pascolate.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a frutteti. Tali superfici (con particolare riferimento al macrouso 120-frutta a guscio), sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname. Tali destinazioni produttive sono ammissibili solo a condizione che siano rilevati nel GIS come segue:

- Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) – 655;
- Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree) – 685;

- Coltivazioni arboree specializzate – 651.

Per “attività agricola” si intende la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Inoltre, l'art. 9 del Reg. (CE) n. 1120/2009 precisa che quando la superficie di un'azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio dell'attività agricola non è seriamente ostacolato dall'intensità, natura, durata e frequenza dell'attività non agricola, fermo restando l'obbligo del mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Articolo 34, lettera b)

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 34, lett. b) si intende qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico 2008 e che sia oggetto di uno specifico piano di sviluppo rurale, per la durata del pertinente impegno:

- Vecchia programmazione PSR:
- Imboschita a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- Nuova programmazione PSR:
- Imboschita a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento;
- ritirata dalla produzione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Tali superfici devono essere dichiarate in una tra le seguenti misure:

- 2.1.3 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE
- 2.1.4 - Pagamenti agroambientali
- 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli
- 2.2.4 - Indennità Natura 2000 23

Tabella 1

Riferimenti normativi			PSR		Regime Unico di Pagamento	
Reg. CE 1698/2005		Reg. CE 1975/06	Misura	Descrizione Misura	art. 34.b Reg. (CE) 73/2009	
Art. 36	TITOLO IV Sostegno allo sviluppo rurale Capo I Assi Sezione 2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	Applicazione condizionalità (Art. 21)			SUPERFICIE AMMISSIBILE AL RUP NEL 2008	SUPERFICIE AMMISSIBILE AL RUP NEL 2008: Intervento 021 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PER TITOLI DA RI TIRO

a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:	Sottosezione 1 Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli					
iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;	Articolo 38 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	si	2.1.3	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, per la durata del pertinente impegno ai sensi del Reg. 1257/99
iv) pagamenti agroambientali;	Articolo 39 Pagamenti agroambientali.	si	2.1.4	Pagamenti agroambientali	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, per la durata del pertinente impegno
b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:	Sottosezione 2 Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestal					
i) imboschimento di terreni agricoli;	Articolo 43 Imboschimento di terreni agricoli	n.a. ai costi di impianto	2.2.1	Primo imboschimento di terreni agricoli	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, se è un PSR ai sensi dell'art. 31 Reg. 1257/1999 o misure nazionali analoghe, per la durata del pertinente impegno
iv) indennità Natura 2000;	Articolo 46 Indennità Natura 2000.	si	2.2.4	Indennità Natura 2000	SI, per la durata del pertinente impegno	SI, per la durata del pertinente impegno

9.1.1.1 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) basati sulla superficie

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3 e 58 del regolamento (CE) 1122/2009.

I diritti all'aiuto (titoli) utilizzati saranno individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 15, par. 1, comma 3 del reg. CE 1120/09.

9.1.2 Titoli in deroga

L'art. 64, par. 2, del Reg. CE n. 73/2009, come modificato dal Reg. CE n. 1250/2009, stabilisce che:

«In deroga al terzo comma, quando un agricoltore del settore interessato non detiene alcun diritto all'aiuto ma dichiara un numero di diritti all'aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato, gli viene assegnato un numero di diritti all'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di ettari ammissibili da esso dichiarati e il numero di diritti all'aiuto in affitto da esso dichiarati. Il valore dei diritti assegnati è stabilito dividendo l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 per il numero di diritti da assegnare. Tuttavia, il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5 000 EUR.

Al fine di assicurare la totale assegnazione dell'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 dopo l'applicazione del quarto comma del presente paragrafo, all'agricoltore del settore interessato sono assegnati diritti all'aiuto per un valore massimo per diritto di 5 000 EUR. In deroga all'articolo 35, tali diritti all'aiuto danno diritto a un sostegno annuo nell'ambito del regime di pagamento unico senza alcuna dichiarazione degli ettari corrispondenti. Tuttavia, il numero di diritti all'aiuto attivati mediante il ricorso a tale deroga in un determinato anno non supera il numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 35. Detta deroga cessa di applicarsi dal primo anno in cui e nella misura in cui l'agricoltore del settore interessato dichiara ettari ammissibili sufficienti per l'attivazione dei diritti all'aiuto o di parte di essi ai sensi dell'articolo 35. Tali diritti all'aiuto sono attivati sugli ettari ammissibili disponibili prima di qualsiasi trasferimento di diritti all'aiuto all'agricoltore, dopo l'assegnazione dei diritti all'aiuto conformemente alla prima frase del presente comma.

Nel caso del trasferimento dei diritti all'aiuto risultante dal quinto comma del presente paragrafo, diverso dalla successione o dall'anticipo di successione o come conseguenza di una modifica dello status giuridico, si applica l'articolo 35 se il cessionario attiva quei diritti all'aiuto.»

I titoli in deroga non sono legati a un gruppo di coltura. Le riduzioni si calcolano solo sull'importo dei titoli ordinari, non su quelli in deroga, che vanno considerati separatamente.

La regola generale è che ai fini del pagamento i diritti in deroga non devono superare quelli ordinari attivati; il principio è dato dall'art. 15 del reg 1120/2009.

I titoli in deroga non utilizzati dopo 2 mancati utilizzi tornano alla riserva nazionale, come i titoli ordinari (reg (CE) 1120/09, art. 15, comma 1).

Vengono di seguito riportate, a titolo di esempio, quattro diverse situazioni per un agricoltore con 1 titolo ordinario e 2 titoli in deroga.

	titoli in deroga posseduti	ha dichiarati	titoli ordinari attivati	titoli in deroga considerati richiesti	superficie determinata	titoli in deroga trasformati in ordinari	superficie non riscontrata	superficie sanzionata	titoli in deroga pagabili	superficie pagabile	
										titoli ordinari	titoli in deroga
1)	2	1,0	1	1	1,0	0	0,0	0,0	1	1,0	1,0
2)	1	1,0	1	1	0,9	0	0,1	0,2	1	0,7	0,9

3)	1	1,0	1	1	0,8	0	0,2	0,8	1	0,0	0,8
4)	5	8,0	5	5	7,0	2	0,0	0,0	3	7,0 (5+2)	3,0

Caso 1: tutta la superficie dichiarata è ammissibile.

Si pagano 2 titoli, 1 ordinario e 1 in deroga, per l'intero valore complessivo, mentre il secondo titolo in deroga non è richiedibile e non viene utilizzato, in quanto i titoli in deroga devono essere al massimo uguali a quelli ordinari (Reg (CE) 73/09, art. 64, par. 2, subpar. 5).

Caso2: la superficie dichiarata non è interamente ammissibile: risultano ammissibili 0,90 ha.

Il titolo ordinario viene pagato per 0,70 ha. Quello in deroga è pagato per 0,90 ha, ossia pari alla superficie determinata.

Caso3: la superficie dichiarata non è interamente ammissibile: risultano ammissibili 0,80 ha.

Il titolo ordinario non viene pagato; quello in deroga si paga per una superficie pari a quella riscontrata, quindi per 0,8 ha.

Caso 4: un agricoltore ha 8 titoli ordinari e 5 titoli con deroga e non tutte le superfici sono ammissibili

Si pagano i 5 titoli ordinari, più due di quelli in deroga che diventano ordinari, più i restanti tre in deroga.

9.1.3 Diritti all'aiuto (titoli) speciali

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia titolare di diritti all'aiuto (titoli) speciali, come risultante dal Registro Nazionale Titoli.
- 2) Che il vincolo al mantenimento di almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA) sia rispettato, utilizzando la seguente procedura operativa di calcolo (effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo):

I. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore titolare di diritti all'aiuto (titoli) speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;

II. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:

a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quali è il solo soggetto che richiede il pagamento di diritti all'aiuto (titoli) speciali;

b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:

i. al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione;

ii. al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante come sopra indicato, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento, la parte eccedente alle esigenze del soccidante per il rispetto del vincolo può essere attribuita al soccidario.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, secondo le indicazioni della circolare di armonizzazione AGEA ACIU.2005.256, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale

delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

9.1.3.1 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) speciali

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione totale dall'aiuto.

Qualora l'Anagrafe bovina segnali l'uso di sostanze illecite nell'allevamento (individuato dal "codice stalla"), tutti i capi dell'allevamento stesso sono esclusi dal calcolo per la verifica del vincolo del 50% per i titoli speciali.

9.1.4 Richiesta di accesso alla Riserva Nazionale

La verifica di ammissibilità all'assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale prevede i controlli di cui alla circolare Prot. n. ACIU.2013.805 del 16.07.2013.

9.2 Titolo IV del reg. (CE) 73/2009

9.2.1 Pagamento per gli aiuti nazionali per la frutta a guscio previsti dall'art. 120 del Reg. CE 73/2009

Il riconoscimento del diritto all'aiuto richiesto in domanda e la relativa corresponsione sono subordinati al finanziamento, da parte del Ministero dell'Economia, dei fondi necessari.

Nel caso in cui il finanziamento sia reso disponibile per il pagamento dell'aiuto nazionale, la verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate per l'aiuto siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;

- 2) Che le superfici dichiarate per l'aiuto siano nella disponibilità dell'agricoltore;
- 3) Che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005;
- 4) Che la richiesta di aiuto si riferisca ad una superficie almeno pari a 1000 metri quadri, in coerenza con l'art. 5 del Reg. CE 1121/2009;
- 5) Che la densità piante/ha sia congruente con i limiti previsti all'art. 15 del reg. CE 1121/2009;
- 6) Che le piante oggetto di richiesta di aiuto non siano consociate con i seminativi;
- 7) Che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per il II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili.

9.2.2 Applicazione delle sanzioni sull'aiuto per la frutta a guscio

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3 e 58 del regolamento (CE) 1122/2009.

9.3 SOSTEGNO SPECIFICO PREVISTO DALL'ART. 68 DEL REG. CE 73/2009

Il regolamento CE 1122/09 stabilisce, nel *considerando* n. 89, che "Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino *mutatis mutandis* le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti. Negli altri casi, gli Stati membri devono prevedere riduzioni ed esclusioni equivalenti per ciascuna misura nell'ambito del sostegno specifico". Tale affermazione viene rafforzata dalle disposizioni contenute negli articoli 29 (Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico) e 69 (Accertamenti relativi al sostegno specifico); le disposizioni relative a tale regime di aiuti sono completate dall'articolo 18 (Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale).

9.3.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

9.3.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine

9.3.1.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

- A. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da una vacca nutrice da carne pluripara, nell'anno civile.
- B. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da una vacca nutrice da carne, nell'anno civile.
- C. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da una vacca nutrice a duplice attitudine, nell'anno civile.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera A, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013:

- 1) Appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici;
- 2) Appartenenza dei capi ad almeno una delle razze da carne elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009 e s.m.i.;
- 3) Che la vacca da cui è nato il vitello sia pluripara;
- 4) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 5) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera B, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN:

- 1) Appartenenza dei capi presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici;
- 2) Appartenenza dei capi ad almeno una delle razze da carne elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009 e s.m.i.;
- 3) Che la vacca oggetto del sostegno specifico sia primipara;
- 4) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 5) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera C, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN e presso il Registro pubblico delle quote latte:

- 1) Appartenenza dei capi presenti nell'allevamento ai Registri anagrafici;
- 2) Appartenenza dei capi ad almeno una delle razze a duplice attitudine elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009 e s.m.i.;
- 3) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 4) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 5) che nell'anno della domanda l'allevatore non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda (escluse le consegne al consumatore), oppure che la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sia inferiore o pari a 120 000 kg;
- 6) che la vacca da cui è nato il vitello non appartenga alla mandria lattiera dell'azienda.

9.3.1.1.2 Sostegno per i bovini macellati

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

A. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico.

B. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera A, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013:

1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

2) Che il bovino oggetto del sostegno specifico:

a. sia stato allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali, nonché a razza o tipo genetico;

b. venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;

c. sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 7 mesi;

d. sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera B, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013:

1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;

2) Che il bovino oggetto del sostegno specifico:

a. sia stato certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente;

b. venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;

c. sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 7 mesi;

d. sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

9.3.1.1.3 Sanzioni nel settore delle carni bovine

Si intende per "animale accertato" l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento del sostegno specifico viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'articolo 16, par. 3, secondo comma, lett. B, del regolamento (CE) n. 1122/2009 è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 63 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 65 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

9.3.1.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine

Il sostegno, disciplinato all'art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

- A. Oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009).
- B. Oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna.
- C. Oggetto del sostegno è ciascun ovicaprino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009). Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.
- D. Oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera A, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013:

- 1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

- 2) Che il montone oggetto del sostegno specifico:

- a. Sia di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico;
- b. Sia stato acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;

- 3) Che il rapporto montoni/pecore nel gregge sia non inferiore a 1/30.

Secondo il comma 3 dell'art. 4 del decreto 29 luglio 2009, deve essere non inferiore a 1/30, si precisa che, per percepire l'aiuto previsto ai commi 1a) e 1b), l'allevatore deve avere almeno 1 montone ogni 30 pecore.

Pertanto, l'allevatore che possiede 1 montone e 29 pecore non potrà beneficiare del suddetto aiuto mentre, quello che possiede 2 montoni e 32 pecore potrà godere dell'aiuto per un montone.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera B, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013 per quanto riguarda i capi:

1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

2) Che il montone oggetto del sostegno specifico:

- a. Sia di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico;
- b. Sia detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna;
- c. Sia di età inferiore a 5 anni;
- d. Non sia stato oggetto di una richiesta di aiuto di cui alla precedente lettera A;

3) Che il rapporto montoni/pecore nel gregge sia non inferiore a 1/30.

Secondo il comma 3 dell'art.4 del decreto 29 luglio 2009, deve essere non inferiore a 1/30, si precisa che, per percepire l'aiuto previsto ai commi 1a) e 1b), l'allevatore deve avere almeno 1 montone ogni 30 pecore.

Pertanto, l'allevatore che possiede 1 montone e 29 pecore non potrà beneficiare del suddetto aiuto mentre, quello che possiede 2 montoni e 32 pecore potrà godere dell'aiuto per un montone.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera C, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013:

1) Che il richiedente l'aiuto:

- a. sia il detentore dell'allevamento;
- b. abbia detenuto il capo fino alla macellazione

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

2) Che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera D, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013:

1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;

Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.

Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

- 2) Che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia un femmina della specie ovina o caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- 3) Che la superficie foraggera, come definita all'art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009, sia stata specificamente dichiarata nella domanda unica di pagamento;
- 4) Che le superfici foraggere di cui al punto 3) dichiarate pascolate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 5) Che il carico di bestiame sia pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera, tenuto eventualmente conto di altre specie zootecniche aziendali delle quali è stato dichiarato, nella domanda unica di pagamento, il pascolamento sulle medesime superfici.

9.3.1.2.1 Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Si intende per "animale accertato" l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento a ciascuna tipologia del sostegno viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di Teramo. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicapri, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicapri, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio per ciascuna tipologia di sostegno. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 66 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio della tipologia richiesta.

9.3.1.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno:

- A. i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- B. i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera A, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia conduttore di una azienda con superfici investite ad olivi, riscontrate con i dati presenti nel SIGC;
- 2) Che l'azienda sia iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- 3) Che i kg di olio per i quali viene richiesto l'aiuto siano indicati in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, dalla quale si evidenzia il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
- 4) Che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione;
- 5) Che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano riferiti al periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla precedente lettera B, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia conduttore di una azienda con superfici investite ad olivi, riscontrate con i dati presenti nel SIGC;
- 2) Che l'azienda certifichi la coltivazione biologica degli olivi ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica;
- 3) Che l'Ente competente alla certificazione sia abilitato ad attestare la quantità di olio biologico prodotto dal richiedente l'aiuto nella campagna 2013; a tal fine il richiedente l'aiuto dovrà presentare apposita attestazione dalla quale si evidenzia il quantitativo di olio biologico certificato dall'azienda, proveniente dalle olive prodotte dagli oliveti aziendali di cui al precedente punto 2;
- 4) Che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione;
- 5) Che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano riferiti al periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.

9.3.1.3.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

I kg di olio ammissibili all'aiuto non possono, in nessun caso, essere superiori alle quantità indicate dagli Enti competenti alla certificazione nelle attestazioni da loro rilasciate.

9.3.1.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, per ciascuna azienda riferita al richiedente:

- dal registro pubblico delle quote latte:

- 1) Che il richiedente sia possessore di almeno una quota latte al 31 marzo 2013;
- 2) Che ciascuna quota latte sia attiva al 1 aprile 2013;
- 3) L'ammontare di ciascuna quota di riferimento attiva;
- 4) Che ciascuna quota di riferimento attiva sia superiore/inferiore a 60.000 kg;
- 5) Che la quota afferisca ad un produttore ubicato in montagna;
- 6) Che sia un produttore che opera:
 - a. nel regime delle consegne;
 - b. nel regime delle vendite dirette;
 - c. in entrambi i regimi;
- 7) Se il produttore opera nel regime delle consegne, i dati produttivi corrispondono a quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti;

- Dalla BDN;

- 8) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;

- Nel caso in cui il detentore non abbia richiesto l'aiuto, questo può essere erogato al proprietario dell'allevamento che ne abbia fatto richiesta.
- Qualora l'allevamento sia oggetto di soccida, il contratto tra soccidante e soccidario (da esibire all'Organismo Pagatore ARCEA) regolerà i rapporti tra i soggetti.

- *Dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto:*

- 9) Che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'OP ARCEA le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
- 10) Che le analisi siano state trasmesse all'OP ARCEA; la documentazione deve essere anche resa disponibile anche in formato elettronico al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
- 11) Per i produttori ubicati in montagna o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg, che sia presente almeno una analisi al mese;
- 12) Per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto 11), che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 13) Che, per ciascun mese esaminato, siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi (l'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie; l'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio);
- 14) Che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 15) Che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 16) Che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
- 17) Che, in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 14), 15), 16), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - c. tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
- 18) Che i quantitativi ritenuti ammissibili per ciascuna azienda detentrici di quota siano non superiori alla quota stessa; in caso contrario, il quantitativo ammissibile verrà riparametrato al valore della quota posseduta.

9.3.1.4.1 Sanzioni nel settore del latte

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto. **Il premio non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi.**

9.3.1.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- A. consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste.
- B. consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità).
- C. consegnano tabacco della varietà Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità).

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli per ciascuna delle tipologie di aiuto sopra elencate:

- 1) Che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa di prima trasformazione;
- 2) Che abbia consegnato il tabacco all'impresa di prima trasformazione;
- 3) Che il tabacco consegnato abbia rispettato le condizioni di ammissibilità previste dal DM 29 luglio 2009;
- 4) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 5) Che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005.

9.3.1.5.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

9.3.1.6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate, **confettate e caratterizzate** per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate (art. 8 del DM 29 luglio 2009, come modificato dal DM 8139 del 10 agosto 2011).

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente abbia utilizzato un quantitativo di semente non inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi);
- 2) Che il richiedente abbia allegato alla domanda copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate;
- 3) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 4) Che le varietà seminate siano ricomprese tra quelle riportate nella circolare ACIU.2011.693 del 6 dicembre 2011 e s.m.i.;

5) Che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005.

9.3.1.6.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

In presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3 e 58 del regolamento (CE) 1122/2009.

9.3.1.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise.

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente abbia aderito al disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto;
- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) Che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate nelle zone di riferimento del disciplinare di produzione adottato;

Che ciascun appezzamento al di fuori della Liguria abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005. Qualora il disciplinare di produzione di cui al precedente punto 1) prevedesse dimensioni minime diverse (ma non inferiori ai 100 metri quadri), tale dimensione sarà ritenuta applicabile agli appezzamenti ricadenti nell'ambito territoriale del disciplinare medesimo.

- 4) Che ciascun appezzamento in Liguria abbia la dimensione minima di 100 metri quadri, in coerenza con le disposizioni del disciplinare di produzione adottato dalla Regione Liguria.

9.3.1.7.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae Racemosa

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n° 1122/2009, qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del regolamento medesimo.

9.3.2 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

9.3.2.1 Avvicendamento biennale

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La misura dell'avvicendamento è consentita nelle regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione nella medesima superficie di: Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro; Miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

Con riferimento all'elenco sopra riportato, per "maggese vestito" si intende una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

L'allegato 6 del DM 29 luglio 2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, D.M. 25 febbraio 2010 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 10 agosto 2011, stabilisce che:

"Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche."

Nel caso in cui coltivi grano, quindi, l'agricoltore è tenuto ad indicare, per ciascun appezzamento, la varietà certificata coltivata. L'agricoltore che coltiva grano duro utilizzando sementi biologiche di varietà non certificate è tenuto a indicare specificamente le superfici interessate.

I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare devono essere almeno pari a 160 kg/ha, come disposto dalla circolare ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e ad indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato in 100 euro per ettaro.

Il Reg. (CE) n. 1122/2009 stabilisce, nel considerando n. 89, che "Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni ed alle esclusioni applicabili a tali pagamenti".

Detto principio è altresì rafforzato dalle disposizioni contenute negli articoli 29 (controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico) e 69 (accertamenti relativi al sostegno specifico) del medesimo Regolamento.

Inoltre, la circolare AGEA prot. n. DGU.2011.192 del 14 ottobre 2011 e s.m.i. dispone, al paragrafo 6.9.1.2. che "Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, qualora in uno degli anni del biennio di avvicendamento la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del Regolamento medesimo. Il mancato rispetto dell'obbligo di rotazione delle colture comporta altresì l'ineleggibilità all'aiuto per l'intero periodo biennale ed il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nella campagna precedente".

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

1) Che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009;

- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'allegato 6 del DM 29 luglio 2009;
- 4) Che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005;
- 5) che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici;
- 6) che il grano coltivato sia di varietà ritenute ammissibili all'aiuto (salvo le deroghe previste);
- 7) che i quantitativi di grano utilizzati siano almeno pari a 160 kg/ha.

9.3.2.1.1 Avvicendamento biennale - precisazioni e chiarimenti

- 1) Il sostegno specifico per le attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi previsto dall'art.10 del DM 29 Luglio 2009 è erogato per un avvicendamento tra cereale e coltura miglioratrice, ad esempio:

grano duro - favino

grano duro – favino –grano duro –favino

girasole – orzo – favino – grano duro

favino – grano tenero – soia – orzo

Il ristoppio non è consentito.

- 2) Le colture intercalari non rientrano nell'avvicendamento. Ai fini del sostegno specifico si considerano le colture principali coltivate in modo ordinario e per un ciclo colturale completo.
- 3) Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, il terzo anno l'agricoltore può non richiedere l'aiuto e interrompere l'avvicendamento.

In caso di cessione dell'azienda, l'impegno biennale dell'avvicendamento si considera non rispettato e si procede al recupero dell'anno precedente salvo che, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- cessione totale dell'azienda;
- il cessionario presenti domanda di aiuto di avvicendamento continuando la rotazione delle colture iniziata dal cedente.

Il cessionario termina, quindi, il biennio iniziato dal cedente.

Qualora, invece, il cessionario presenti domanda di avvicendamento senza rispettare la rotazione iniziata dal cedente, per quanto sopra detto, si procede al recupero del primo anno nei confronti del cedente e l'anno in questione si considera quale primo anno di un nuovo biennio per il cessionario.

Infine, qualora l'avvicendamento sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate, si procede al recupero del premio pagato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

4) Viene premiato il comportamento dell'agricoltore che pratica specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi.

4.1) la destinazione d'uso del prodotto (e quindi la fase di raccolta) non influenzano l'esito dell'avvicendamento.

Ad esempio, se un produttore utilizza il cereale autunno vernino (esempio grano tenero) per la produzione di granella secca oppure se provvede alla raccolta dopo la maturazione lattea per la produzione di foraggi, ai fini dell'avvicendamento non è ravvisata alcuna essere differenza, in quanto la tecnica di coltivazione rimane la medesima. L'agricoltore è libero di utilizzare la coltura sia per la produzione di granella che di foraggio. Ovviamente, in tal caso, la coltura rimane come sfruttante.

4.2) L'art. 10 del DM 29 luglio 2009 dispone che i pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennali delle colture siano subordinati al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l'agricoltore che intende richiedere l'aiuto sulle medesime superfici non può interrompere l'avvicendamento.

La tabella seguente esemplifica gli adempimenti per il richiedente.

avvicendamento primo biennio		avvicendamento secondo biennio		corretto
anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	
cereale	Leguminosa	cereale	leguminosa	SI
cereale	Leguminosa	leguminosa	cereale	SI
leguminosa	Cereale	leguminosa	cereale	SI
leguminosa	Cereale	cereale	leguminosa	NO

La verifica delle rotazioni, l'individuazione della superficie ammissibile e dei recuperi da effettuare viene effettuata secondo le indicazioni puntuali contenute nella circolare di armonizzazione dell'organismo di coordinamento AGEA, prot. ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012, le cui disposizioni vengono integralmente recepite nelle presenti istruzioni operative.

9.3.2.1.2 Applicazione delle sanzioni sul sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, qualora in uno degli anni del biennio di avvicendamento la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del regolamento medesimo. Il mancato rispetto dell'obbligo di rotazione delle colture comporta altresì l'ineleggibilità all'aiuto per l'intero periodo biennale, ed il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nella campagna precedente.

9.3.3 Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

9.3.3.1 Assicurazioni

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il comma 12, dell'art. 3 del Piano Assicurativo Agricolo 2013, in materia di determinazione dei valori assicurabili delle produzioni vegetali, ed in particolare delle rese unitarie massime assicurabili da considerare per il calcolo dei valori assicurati, ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a quantificare dette produzioni medie unitarie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili per le polizze agevolate. Inoltre, lo stesso comma sopra richiamato stabilisce che ai fini della determinazione dei valori assicurabili, il singolo produttore possa utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale.

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- dalla banca dati delle Assicurazioni Agricole Agevolate costituita nel SIAN a cura e con la responsabilità di AGEA Coordinamento:

- 1) Che l'agricoltore abbia sottoscritto una polizza assicurativa o abbia aderito a polizze assicurative collettive aventi durata annuale;
- 2) Che la polizza copra i rischi contemplati dal piano assicurativo nazionale 2013;
- 3) Che la polizza relativa ai raccolti sia stata stipulata per la copertura di danni su coltivazioni diverse dai vigneti destinati alla produzione di uva da vino;
- 4) Che sia stata fornita una prova del pagamento del premio, ai sensi dell'art. 18(4) del reg. CE 1122/09;
- 5) Inoltre, è previsto un controllo automatico eseguito dal sistema informatico che prevede la segnalazione di un'anomalia sulla polizza assicurativa inserita qualora, dal raffronto tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale presente a sistema, emerga che la prima sia maggiore della seconda. Tale controllo è eseguito per ciascun prodotto presente nella polizza colturale caricata nella banca dati.

a) Nel caso in cui non sia stata inserita nella banca dati dell'applicativo informatico la resa unitaria massima di riferimento territoriale per il prodotto assicurato, viene segnalata una specifica anomalia di assenza del medesimo riferimento territoriale di confronto sulla polizza assicurativa. In questo caso, verrà chiesto alla Regione, per il tramite del Ministero, di fornire

il dato della resa mancante.

b) Ai fini della determinazione dei valori assicurabili, è prevista la facoltà per il singolo produttore di utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale. Qualora il produttore rientri in questa casistica, deve presentare agli Organismi collettivi di difesa nel caso di polizze collettive, al CAA o all'Organismo pagatore nel caso di polizze singole, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo il modello allegato alla circolare ACIU.2013.806.

c) E' possibile provvedere a sanare eventuali anomalie relative all'autocertificazione nell'ambito dell'ordinaria procedura di correzione delle anomalie già operativa dalla campagna 2010. Decorso il termine definito annualmente per il compimento di dette correzioni, non sarà più possibile risolvere eventuali anomalie;

6) Che la sottoscrizione delle polizze assicurative sia avvenuta, alternativamente, in forma collettiva o individuale; nel caso di assicurazioni sulle colture si prendono in considerazione anche le polizze stipulate per la copertura di danni su coltivazioni di vigneti destinati alla produzione di uva da vino.

- Dal SIGC:

6) Che l'agricoltore sia titolare di un fascicolo aziendale;

7) Che le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione siano individuate nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

- Dalla BDN:

8) Che gli allevamenti oggetto dell'assicurazione siano effettivamente registrati presso la BDN e siano attivi.

L'O.P. ARCEA, inoltre, effettuerà su un campione di agricoltori richiedenti il sostegno, controlli finalizzati ad accertare la coerenza delle informazioni registrate nel fascicolo aziendale, riguardo in particolare:

- l'effettiva presenza della destinazione produttiva delle superfici la cui produzione è oggetto della polizza, con il contenuto della polizza assicurativa stessa;
- la presenza di una polizza assicurativa conforme alle prescrizioni e della relativa quietanza.

9.3.3.2 Verifica delle rese medie unitarie

9.3.3.2.1 Controlli amministrativi

Per tutte le polizze viene verificata, nell'ambito dei controlli amministrativi, la congruenza tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale presente a sistema.

Qualora emerga che la prima sia maggiore della seconda e non sia stata presentata l'apposita dichiarazione di cui al precedente punto 5) lettera b), la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Tuttavia, per la sola campagna 2013, tenuto conto delle novità normative e delle difficoltà applicative e procedurali riscontrate in ordine all'elaborazione ed al reperimento delle rese medie unitarie nonché della loro comunicazione a tutti i soggetti interessati, si procederà per il caso di specie, al riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale.

9.3.3.2.2 Controlli oggettivi

Per le polizze in extraresa, in sede di controllo oggettivo, gli Organismi pagatori devono verificare che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva.

La documentazione fiscale, contabile ed in generale ogni altra documentazione idonea a dimostrare che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva deve essere resa disponibile dal produttore stesso ed esaminata dall'Organismo pagatore.

Nel caso in cui non sia presente l'apposita dichiarazione di cui al precedente punto 5) lettera b), la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Tuttavia, per la sola campagna 2013, tenuto conto delle novità normative e delle difficoltà applicative e procedurali riscontrate in ordine all'elaborazione ed al reperimento delle rese medie unitarie nonché della loro comunicazione a tutti i soggetti interessati, si procederà per il caso di specie, al riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale.

Nel caso in cui l'autocertificazione risulti presente nel sistema informativo ma la documentazione non venga fornita a seguito della richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile; tale irregolarità sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui l'autocertificazione risulti presente nel sistema informativo ma la documentazione fornita a seguito della richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente risulti non idonea, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Nel caso in cui l'esito del controllo risulti negativo, qualora dalla documentazione prodotta emerga una resa media aziendale inferiore alla resa indicata nella polizza ma comunque almeno pari alla resa regionale/provinciale/comunale presente a sistema, gli Organismi pagatori devono eseguire un riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa media risultante dalla documentazione prodotta dall'agricoltore.

Nel caso in cui l'esito del controllo risulti negativo, qualora dalla documentazione prodotta emerga una resa media aziendale inferiore alla resa regionale/provinciale/comunale presente a sistema, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

9.3.3.3 Termini per l'informatizzazione delle polizze

La circolare del Ministero n. 4662 dell'11 marzo 2013 ribadisce la perentorietà del termine di 45 giorni per l'informatizzazione delle polizze, decorrenti dalla data di stipula per le polizze individuali e dalla data di sottoscrizione dei certificati per le polizze collettive.

L'informatizzazione non può comunque superare il termine inderogabile del 7 dicembre (come autorizzato dal Mipaaf) per le polizze aventi un oggetto diverso dall'uva da vino.

Al riguardo, nelle applicazioni (on line e web-service Acquisizione polizze) del sistema informatico Assicurazioni Agricole Agevolate sono stati introdotti dei controlli automatici che verificano il rispetto di detti termini.

In particolare, relativamente alle polizze collettive, gli Organismi di difesa trasmettono, utilizzando il campo "data informatizzazione", la data di informatizzazione della polizza nel loro sistema informatico ed a livello di Coordinamento, qualora venga rilevato un tempo superiore a 45 giorni rispetto alla data di stipula della polizza, viene segnalata un'anomalia nel campo "Giorni fuori termine".

Per le polizze individuali on-line, la verifica del rispetto dei 45 giorni è eseguita prendendo in considerazione la data di inserimento della polizza nel sistema informatico SIAN.

Inoltre, per il solo anno 2013, in considerazione della circostanza che l'applicativo per il caricamento a sistema è stato reso disponibile a partire dal mese di maggio 2013, il termine di 45 giorni decorre a partire dalla data di emanazione della circolare del Ministero 13 giugno 2013 n. 11142 sia per i certificati di adesione alle polizze collettive – da informatizzare nei sistemi informativi degli Organismi di difesa collettivi – sia per le polizze singole stipulate da informatizzare direttamente nel Sian. Il rispetto del termine perentorio dell'informatizzazione delle polizze costituisce

condizione di ammissibilità all'aiuto, conseguentemente la sua violazione comporta l'esclusione dall'aiuto della relativa polizza.

9.3.3.4 Alternatività tra adesione a polizze collettive o polizze singole

L'art. 2, comma 5, del D.lgs n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8809 del 20 aprile 2011 stabiliscono che la sottoscrizione delle polizze assicurative può avvenire, alternativamente, in forma collettiva o individuale.

Conseguentemente, un produttore non può sottoscrivere nella stessa campagna assicurativa contemporaneamente polizze singole e collettive nel territorio di competenza dell'Organismo collettivo al quale aderisce.

Il principio dell'alternatività opera sia nel caso in cui le polizze siano sottoscritte per prodotti/coltura diversi, sia nel caso in cui le polizze siano sottoscritte per comuni diversi, qualora detti comuni rientrino nel territorio di competenza dell'Organismo collettivo al quale il produttore aderisce.

L'Organismo Pagatore ARCEA consente al produttore di rinunciare a sua scelta ad una delle polizze, comunicando al Coordinamento la polizza che verrà pagata.

In caso di mancata scelta, poiché non viene rispettata una condizione di ammissibilità all'aiuto, tutte le polizze caricate nel sistema e contrassegnate dall'anomalia di "coesistenza polizze" non possono essere pagate.

9.3.3.5 Determinazione dell'aiuto

L'importo dell'aiuto è determinato come segue.

Sulla base delle serie storiche, ai sensi della vigente normativa, l'ISMEA definisce i parametri percentuali da applicare per ciascun Comune, prodotto e tipo di polizza (monorischio, pluririschio, ecc.). Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 29 luglio 2009, l'importo dell'aiuto è commisurato al minor valore tra il premio assicurativo effettivamente pagato all'impresa di assicurazione e quello definito applicando al valore assicurato i parametri calcolati dall'ISMEA.

Sulla base delle informazioni comunicate dall'ISMEA per quanto riguarda i parametri percentuali applicabili e di quelle trasmesse dagli Organismi pagatori relativamente alle polizze stipulate e quietanzate, ed alle domande di aiuto, l'Organismo di Coordinamento AGEA definisce le percentuali massime applicabili al pagamento dell'aiuto in questione.

L'aiuto erogato corrisponde ad una quota percentuale del premio determinato come sopra, **fino al 65%** del premio; tale percentuale comprende la quota di cofinanziamento nazionale pari al 25% del contributo finanziario.

9.3.3.6 Rimborso agli Organismi associativi di cui al d.lgs. n. 102/2004

Il rimborso da parte degli agricoltori agli Organismi associativi di cui al d.lgs. n. 102/2004 che, in nome e per conto degli agricoltori stessi, hanno anticipato alle compagnie di assicurazione il pagamento del premio assicurativo relativo alle polizze stipulate per la copertura dei rischi aziendali, deve essere effettuato nella misura del 100% del premio assicurativo pagato.

Ciò in quanto, ai fini dell'eleggibilità all'aiuto comunitario in oggetto, è necessario che l'agricoltore beneficiario abbia effettivamente sostenuto l'onere derivante dalla polizza stipulata.

La circolare ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 proroga il termine stabilito per il predetto rimborso al 30 settembre. I Consorzi devono comunicare l'elenco delle aziende e delle relative polizze per cui non è stato effettuato il rimborso entro il 1

La circolare ACIU.2012.329 del 31 luglio 2012 stabilisce che, in sede di controllo, gli Organismi Pagatori debbano verificare che l'importo complessivamente versato dal produttore all'Ente di appartenenza corrisponda almeno alla differenza tra il premio anticipato dall'Ente associativo alla Compagnia assicurativa e quanto dallo stesso Ente ricevuto a titolo di aiuto di Stato recato dal d. lgs. N. 102/2004.

9.3.3.7 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

9.3.3.7.1 Calcolo delle riduzioni

Le riduzioni da applicare a seguito delle risultanze dei controlli effettuati sulla congruenza delle rese devono essere applicate ad ogni singola polizza.

Successivamente, si procede alle riduzioni da comminare a seguito delle verifiche di congruenza rispetto alla consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Si riporta di seguito un esempio di calcolo delle riduzioni per anomalie di resa e di superficie:

Sup. assicurata (Ha.Aa.Ca)	Quantita' assicurata	Premio	Spesa parametrata	Spesa ammessa	RESA MEDIA	RESA ZONA	EXTRARES A
18,81	850	166,77	185,3	166,77	45,19	44,00	SI

AUTOCERTIFICAZIONE	SUPERFICIE FASCICOLO AZIENDALE	% RIDUZIONE SUPERFICI	% RIDUZIONE RESA	Riduzione resa	Spesa ammessa ridotta per resa	Riduzione superficie	Spesa ammessa OP
NO	18,00	0,0450	0,0270	4,50	162,27	7,30	154,97

9.4 Demarcazione degli aiuti

L'articolo 12, comma 5, del DM 29 luglio 2009 stabilisce dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non può essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto."

La disciplina nazionale relativa è di seguito riportata:

Circolare AGEA ACIU.2010.203 del 17 marzo 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche e successive modifiche e integrazioni, in particolare:

Circolare AGEA ACIU.2010.352 del 10 maggio 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche. Integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.203 del 17 marzo 2010

Nota MiPAAF n. 5516 del 15 marzo 2010 che riporta la tabella riepilogativa dei criteri di demarcazione

Nota MiPAAF n. 2340 del 28 marzo 2011 del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – direzione generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di mercato POCOI III

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine di cui all'articolo 68 del Reg. CE n. 73/2009 – articolo 3, Commi 1 e 2 del DM 29 luglio 2009.

Circolare AGEA ACIU.2011.234 del 31 marzo 2011

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine di cui all'articolo 68 del Reg. CE n. 73/2009 – articolo 3, Commi 1 e 2 del DM 29 luglio 2009

La seguente tabella illustra le regole generali della demarcazione tra aiuti previsti nel I Pilastro ai sensi dell'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 e programmi di sviluppo rurale ai sensi della normativa vigente.

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009			Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello demarcazione	Modalità di controllo
Settore Bovino (Art. 3)	Art. 3, c. 1 - Pagamenti ai detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai LG ed ai registri anagrafici (All. 1 del DM):	per vitello nato da vacche nutrici pluripare (art. 3, c. 2)	NO		Non si riscontra sovrapposizione e in quanto l'art. 68 prevede che l'animale ammissibile sia il vitello (cfr nota MIPAAF del 28.3.2011 n. 2340)		
		per vitello nato da vacche nutrici primipare (art. 3, c. 2)	NO				
		per vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine (art. 3, c. 2)	NO				
	Art. 3, c. 3 - Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e:	lett. a) allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000	NO		Non si riscontra sovrapposizione purchè gli impegni contemplati nei disciplinari siano diversi. Il PSR deve prevedere il finanziamento di operazioni distinte da quelle dell'art. 68 in termini di impegni e costi oggetto di aiuto		
		lett. b) certificati ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf	SI <u>Misura 132</u>	La Misura 132 del PSR non potrà prevedere interventi a favore dei detentori dei bovini oggetto dell'aiuto di cui all'art. 68 sia per quanto riguarda le DOP/IGP che in relazione ai bovini biologici (ove per sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf si intendano bovini biologici) o viceversa		Programma	Per operazione

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009	Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo
	NO		Non si riscontra sovrapposizione in quanto l'art. 68 prevede un premio per l'acquisto o la detenzione di montoni di genotipi specifici e iscritti a LG o registri anagrafici mentre la Misura 132 copre i costi fissi di partecipazione a sistemi di qualità alimentari		
	NO				
Settore Ovicaprino (Art.4)	SI Misura 132	La misura 132 del PSR non potrà prevedere interventi a favore dei detentori dei capi oggetto dell'aiuto di cui all'art. 68 sia per quanto riguarda le DOP/IGP che in relazione ai capi biologici (ove per sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf si intendano ovini biologici) o viceversa		Programma	Per operazione
		Nel caso in cui il PSR preveda un impegno di riduzione con densità superiore a 1 UBA/ha vi è sovrapposizione parziale rispetto			

	<p><u>Art. 4, lett. d)</u> Allevamento capi nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA/ha di superficie foraggera</p>	<p style="text-align: center;">SI <u>Misura 214</u> (Per eventuali azioni i cui impegni siano legati alla riduzione del carico di bestiame)</p>	<p>all'articolo che necessita in caso di cumulo che "l'entità del sostegno sia determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione" (art. 26 § 5 (3) reg. CE n. 1974/2006)</p> <p>Nel caso in cui il PSR preveda un impegno di riduzione con densità inferiore o uguale a 1 UBA/ha, qualora trattasi della "stessa" operazione questa potrà essere prevista in un solo strumento (PSR o art. 68). Mentre qualora l'operazione non si possa considerare la stessa tale impegno non può essere remunerato o i beneficiari dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non possono beneficiare della Misura 214 o viceversa</p>			<p>Per operazione o non remunerato o beneficiario</p>
--	---	--	---	--	--	---

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009	Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo	
Olio di oliva (Art. 5)	Pagamenti ai produttori che conducono aziende olivicole nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007	SI <u>Misura 132</u> (o <u>Misura 214</u> per biologico)	Il PSR non potrà prevedere aiuti nell'ambito della misura 132 per lo stesso prodotto DOP/IGP o Biologico (o viceversa); (Se la certificazione del biologico è presa in conto nella 214, l'importo della certificazione deve essere detratto dal calcolo in caso di cumulo)	Poiché il Decreto nazionale Art. 68 non precisa "il fatto generatore dell'aiuto" si può ritenere a giusto titolo che sia lo stesso per entrambi gli strumenti (132 e art. 68) (salvo per biologico in caso di certificazione ripresa nella 214)	Programma	Per operazione
Latte (Art. 6)	Pagamenti ai produttori di latte crudo di vacca nel rispetto dei requisiti indicati dal DM	NO				
Tabacco (Art. 7)	Pagamenti ai produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad un'impresa di prima trasformazione. I pagamenti sono concessi per i quantitativi che rispettano i requisiti di cui all'All. 3 del DM. Per il Kentucky i pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/kg.	NO				
	Pagamenti ai produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad un'impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 (esclusa var. Nostrano del Brenta). I pagamenti sono subordinati al rispetto di requisiti (vedi All. 2 del DM) che devono	NO				

	sussistere al momento della consegna del prodotto all'impresa					
Zucchero (Art. 8)	Pagamenti ai produttori che utilizzano sementi certificate e confettate	NO				
Floricoltura (Art. 9)	Pagamenti ai produttori di fronde recise di danea racemosa a condizione che adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità (vedi All. 4 del DM)	NO				

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009	Sovrapposizione con PSR	Demarcazione	Motivazione	Livello di demarcazione	Modalità di controllo
Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (Art. 10)	Pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'All. 5 del DM 29/07/2009 che attuano tecniche di avvicendamento	Nel caso in cui nei PSR siano presenti azioni analoghe di sostegno alle rotazioni, le Regioni dovranno decidere se continuare con l'azione dei PSR o adottare la misura ex art. 68		Programma / Per operazione (la stessa operazione può essere inserita in un solo strumento)	
		Nel caso in cui nei PSR siano previste le misure agro-ambientali afferenti a "biologico" ed "integrato" nelle quali la rotazione sia stata conteggiata nel calcolo dell'importo dell'aiuto, si dovrà procedere alla relativa decurtazione dell'importo percepito ex art. 68 dall'aiuto afferente al PSR biologico od integrato. In questo caso occorre dare dimostrazione nei PSR dei calcoli applicati per stabilire l'entità della decurtazione		Programma	
		Nel caso in cui sia possibile il cumulo tra gli aiuti dei PSR afferenti alle predette misure "biologico" ed "integrato" ed il sostegno specifico ex art. 68, l'importo complessivamente percepito dal beneficiario non potrà superare quello fissato, per dette misure agro-ambientali, dal relativo allegato del reg. (CE) n. 1698/2005. In questo caso, per evitare eventuali, anche parziali, sovracompensazioni, "l'entità del sostegno deve essere determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione" (art. 26 § 5 (3) del reg. (CE) n. 1974/2006)		Programma	

10 Controlli in loco

L'art. 26 del reg. CE 1122/09 stabilisce che «I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità. »

Stabilisce, altresì, che «Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. »

Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo:

- **la domanda di aiuto selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta;**
- **tutte le domande di aiuto dell'agricoltore sottoposto agli obblighi di condizionalità per l'anno civile 2013 e selezionato per il controllo in loco di condizionalità vengono respinte.**

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi. Qualora al termine di questi ultimi la domanda non risultasse completamente accolta, viene predisposta una specifica comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda secondo la procedura di cui al paragrafo 19.

11 Metodo di calcolo degli aiuti

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuto per superficie;
- 2) regimi di aiuto per animale;
- 3) sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 diverso dai pagamenti per superficie o per animale.

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

11.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per regime di intervento

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata. Tale superficie si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/ intervento, applicando le regole di compensazione.

11.1.1 Calcolo dell'esito per gruppo di coltura

Stabilita la superficie determinata per ciascun regime di intervento, è prevista l'aggregazione dei singoli interventi all'interno dei gruppi di coltura di appartenenza, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del Reg. CE 1122/2009.

In particolare, il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei seguenti passi procedurali, ai sensi degli artt. 57 e 58 del Reg. CE 1122/2009:

1. calcolo della superficie dichiarata per il gruppo di coltura: somma delle superfici dichiarate nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura;
2. calcolo della superficie determinata per il gruppo di coltura: somma delle superfici determinate nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura con l'applicazione della regola di compensazione ove prevista;
3. confronto tra superficie dichiarata e superficie determinata e calcolo dello scostamento percentuale tra le due secondo la seguente formula: $(\text{SUPERFICIE DICHIARATA} - \text{SUPERFICIE DETERMINATA}) / \text{SUPERFICIE DETERMINATA} * 100$;
4. Applicazione del fattore correttivo previsto dall'art. 57 del Reg. CE 1122/2009, che consente il riconoscimento della superficie dichiarata nel caso in cui gli scostamenti complessivi siano fino a 0,10 ha e comunque non superiori al 20% della superficie complessivamente richiesta;
5. Applicazione delle sanzioni.

La compensazione si applica all'interno del gruppo coltura considerando, ai fini della determinazione dell'esito, la superficie determinata di un intervento in eccedenza rispetto alla superficie dichiarata. Tale superficie eccedente viene utilizzata per colmare l'eventuale carenza di superficie determinata per gli altri interventi del medesimo gruppo coltura.

11.1.1.1 Sanzioni

L'art. 58 del Reg. CE 1122/2009 prevede l'applicazione delle percentuali di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in base alla gravità dello scostamento.

Per le domande con la richiesta di aiuto relativa alle superfici, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 58 e 60, nel caso di domande con la richiesta di aiuto relativa alle superfici, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata ai sensi degli artt. 58 e 60 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso di una domanda unica di pagamento a diritti all'aiuto (titoli) vi sia una discrepanza tra i diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Ai sensi dell'art. 58 par. 1 reg. (CE) 1122/2009 quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 58, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60 del Reg. (CE) 1122/2009, per le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai diritti all'aiuto (titoli) III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata (superficie agricola) è considerata uguale alla superficie dichiarata.

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata in domanda, ai fini dei pagamenti.

Secondo le indicazioni riportate nella circolare di armonizzazione DGU.2011.192, tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze, previste dal par. 3, comma 2 dell'art. 57 del Reg. CE 1122/2009, viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

In ogni caso, tale disposizione non si applica alle superfici non determinate quando queste siano riferite ad un uso non agricolo (cosiddette "eclatanze"), classificate con i seguenti codici di occupazione del suolo:

1) Manufatti – codice 660

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq

2) Acque – codice 690

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq

3) Aree non pascolabili – codice 770

4) Tare – codice 780

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq

5) Boschi – (codice 650)

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 2.000 mq, ad eccezione di superfici:

- considerate pascolabili, in seguito a precedenti verifiche in campo del sottobosco;

- riscontrate nel periodo 2000 – 2004 nel Registro dei pascoli storici.

Pertanto:

- le superfici ad "uso non agricolo" di cui ai precedenti punti da 1, 2 e 4 maggiori di 100 mq e fino a 400 mq
- le superfici ad "uso non agricolo" di cui al precedente punto 5 fino a 2.000 mq

dichiarate nell'atto amministrativo dell'anno di campagna nel quale è avvenuta la rilevazione refresh comportano la sola riduzione della superficie ammissibile senza applicazione delle sanzioni e non comportano alcuna applicazione retroattiva nelle due campagne precedenti.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 57 reg. (CE) 1122/2009, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 58 comma 2 reg. (CE) 1122/2009.

Se la differenza è superiore al 50%, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 57 del reg. CE 1122/09. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione.

Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha [3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento
	Oltre 50	<p>L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.</p> <p>Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).</p> <p>Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.</p>
Irregolarità intenzionale riscontrata	Fino al 20%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 20%	<p>L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.</p> <p>Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).</p> <p>Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.</p>

11.1.1.2 Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda Unica a seguito del 2° ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS

In adesione alle disposizioni di armonizzazione contenute nella circolare DGU.2011.192 e nella circolare ARCEA n. 3 del 19.04.2014, qualora in seguito al 2° ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS vengano rilevati cambiamenti dell'occupazione del suolo da agricola a non agricola (cosiddette "eclatanze"), essi devono essere tenuti in considerazione per la definizione del procedimento amministrativo, oltre che dell'anno stesso, anche retroattivamente in relazione al precedente aggiornamento delle foto aeree disponibili per ciascuna provincia.

Ad esempio: le risultanze ottenute dall'aggiornamento "Refresh" del 2012 vengono applicate al procedimento amministrativo della Domanda unica 2012 e, retroattivamente, a quello della Domanda unica 2010 e 2011 solo nel caso in cui le immagini più aggiornate, per una determinata provincia, risalgano al 2009.

I codici di occupazione del suolo "non agricolo", da considerare per l'applicazione retroattiva delle "eclatanze", sono i seguenti:

- a. Manufatti – codice 660 (se > 400 mq)
- b. Acque – codice 690 (se > 400 mq)
- c. Aree non pascolabili – codice 770
- d. Tare – codice 780 (se > 400 mq)
- e. Boschi – codice 650 (se > 2.000 mq, esclusi quelli considerati pascolabili in seguito a verifiche in campo del sottobosco oppure in seguito al riscontro nel registro dei pascoli storici).

Le superfici ad uso non agricolo delimitate nel GIS in conseguenza della variazione dei loro criteri di misurazione, introdotti dall'Amministrazione per adeguarsi alle nuove prescrizioni dei Servizi della Commissione Europea, dunque, non si considerano "eclatanze" per le Domande uniche di pagamento presentate nelle campagne precedenti.

11.2 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine

In base all'art. 16, comma 3 del Reg. (CE) 1122/2009, di cui l'Italia ha scelto di avvalersi, gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni richieste non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate all'autorità competente.

"In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all'agricoltore di chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, ad una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) in conformità delle disposizioni applicabili al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei rispettivi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all'agricoltore;
- b) l'agricoltore sia consapevole del fatto che ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'articolo 65".

Per la determinazione dell'esito a seguito dei controlli amministrativi sono state individuate le modalità di calcolo di seguito riportate.

- i capi riscontrati interessati da irregolarità o incompletezze rilevate nell'ambito dell'Anagrafe bovina rispetto al sistema di Identificazione e registrazione (I&R), sono rapportati alla consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per tutti gli interventi riguardanti premi bovini, le sanzioni previste dagli artt. 63 e seguenti del Reg.(CE) 1122/2009;
- se la segnalazione dell'Anagrafe bovina è relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta, è disposta l'esclusione totale dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia bovina;
- Nel caso di eventuali segnalazioni effettuate dall'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti, è disposta la sospensione del procedimento di pagamento dei premi supplementari dell'azienda, fino al definitivo chiarimento dei comportamenti dell'azienda;

- Il numero dei capi dell'allevamento in questione dovrà essere sottratto a quello oggetto di verifica per il mantenimento dell'attività agricola (pari almeno al 50% di quella che ha condotto all'assegnazione dei diritti all'aiuto (titoli) speciali).

11.3 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni ovine e caprine

Per la determinazione dell'esito a seguito dei controlli amministrativi sono state individuate le modalità di calcolo di seguito riportate:

- Verifica della corretta registrazione dell'allevamento presso l'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi del Reg. CE 21/2004; la mancata registrazione dell'allevamento costituisce elemento di esclusione dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia ovicaprina;
- Per le aziende sottoposte a controllo in loco, verifica della tenuta del registro di stalla (verifica di un campione di marchi ai sensi del Reg. CE 21/2004). L'assenza del registro o la sua non corretta tenuta sono elementi di esclusione dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia ovicaprina.

11.4 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito nell'ambito dei diritti all'aiuto (titoli) speciali

Il calcolo dell'esito nell'ambito dei Diritti all'aiuto (titoli) speciali si avvale dei dati rilevati dall'anagrafe zootecnica (BDN), sia per i capi bovini sia per i capi ovicaprini.

Il mancato raggiungimento del livello minimo del 50% dell'attività agricola dell'azienda, espresso in UBA, secondo quanto previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) 73/2009, comporta la non ammissibilità all'aiuto relativamente ai diritti all'aiuto (titoli) speciali, fatte salve le circostanze eccezionali, debitamente comprovate da documentazione giustificativa e verificate dall'Amministrazione.

12 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

Gli artt. 78 e 79 del Reg. (CE) 1122/09 stabiliscono le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, aggiustamento dei pagamenti diretti ai sensi dell'art. 10 bis del reg. CE 73/09, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV del reg. (CE) 1122/09 (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle Superfici di Base Nazionali);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/09 (ritardato deposito);

c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1122/09 (mancata o parziale dichiarazione di porzioni delle superfici aziendali);

d) per i regimi di sostegno che sono soggetti ad un massimale, si aggiungono gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1).

Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per il valore d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);

e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute all'aggiustamento ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009;

f) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009;

g) l'importo risultante dall'applicazione delle lettere e) e f) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capo III del titolo IV del reg. (CE) 1122/09.

13 Inadempienze intenzionali

13.1 Superfici

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande sottoposte a controlli oggettivi e che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Qualora l'OP ARCEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 57 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 1122/2009 art. 60.

Quando la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella risultante dagli esiti dei controlli è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

13.2 Capi

Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 del reg. CE 1122/09, sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Se la percentuale determinata è superiore al 20%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006.

Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 10%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 10% e fino al 20%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	<p>L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).</p> <p>Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato</p>
Irregolarità intenzionale riscontrata	Fino al 20%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 20%	<p>L'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).</p>

		Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato
--	--	--

Le sanzioni pluriennali si applicano nel caso in cui ci sia una segnalazione dell'Anagrafe zootecnica relativa alla reiterazione di una delle seguenti irregolarità:

1. assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta;
2. uso di sostanze illecite negli allevamenti.

*Percentuale di riduzione = Capi anomali / (Capi ammissibili a premio – capi anomali) * 100*

esempio 1: (scostamento < 10%)

Totale dei capi ammissibili a premio = 100

Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 7

Totale capi accertati = (100 – 7) = 93

Esito tecnico controllo: $7 / (100 - 7) = 7,53\%$

Percentuale di riduzione: 7,53%

Decurtazione da applicare = 7,53%

Classificabile come:

non riscontrato: 7,53%

sanzionato: 0

esempio 2: (scostamento > 10%)

Totale dei capi ammissibili a premio = 100

Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 12

Totale capi accertati = (100 – 12) = 88

Esito tecnico controllo: $12 / (100 - 12) = 13,64\%$

Percentuale di riduzione: $13,64 * 2 = 27,28\%$

Decurtazione da applicare = $13,64 * 2 = 27,28\%$

Classificabile come:

non riscontrato: 13,64%

sanzionato: 13,64%

esempio 3: (scostamento > 10%)

Totale dei capi ammissibili a premio = 20

Totale capi potenzialmente ammissibili e irregolari a controllo oggettivo = 6

Totale capi accertati = $(20 - 6) = 14$

Esito tecnico controllo: $6/(20-6) = 42,85\%$

Percentuale di riduzione (da applicare al totale capi potenzialmente ammissibili al netto dei controlli amministrativi):
100%

Decurtazione da applicare = 100 %

Classificabile come:

non riscontrato: 42,85%

sanzionato: 57,15%

13.3 Assicurazioni

Per le polizze in extraresa, in sede di controllo oggettivo, gli Organismi pagatori devono verificare che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva.

Nel caso in cui l'autocertificazione della produzione in extraresa risulti presente nel sistema informativo ma la documentazione non venga fornita a seguito della richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile; tale irregolarità sarà considerata intenzionale.

14 Condizionalità

L'art. 7 del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" stabilisce che "In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1122/09 il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione".

Le modalità di rilevazione delle violazioni sono individuate e definite nella circolare AGEA.ACIU.2013.997 del 21.10.2013.

La nota Mipaaf (ex DG COSVIR) prot. 0016807 del 31 luglio 2012 precisa che la pertinenza di un impegno di condizionalità per un particolare regime di aiuto esiste se l'impegno di condizionalità afferisce strettamente al settore del regime di aiuto di cui trattasi. Tale interpretazione è suffragata, per analogia, da quanto disposto dall'art. 15 del D. M., il quale stabilisce, fra l'altro, che la pertinenza ricorre quando gli impegni di condizionalità sono chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali.

Ad esempio, se si registra la violazione di un impegno di condizionalità riguardante la qualità del latte (Atto B11) la relativa pertinenza sussisterà solo per il sostegno specifico della qualità del latte ai sensi dell'art. 6 del DM Mipaaf 29 luglio 2009 n. 1994. Oppure, sempre a titolo di esempio, se si registra la violazione di un impegno di condizionalità riguardante il settore delle produzioni animali, (Atti A7, A8, B10, ecc.) la relativa pertinenza sussisterà solo per il sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine ai sensi dell'art. 3 del DM Mipaaf 29 luglio 2009 n. 1994 e al sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine ai sensi dell'art. 4 del DM Mipaaf 29 luglio 2009 n. 1994.

Il periodo di osservazione per una corretta valutazione della reiterazione dei mancati adempimenti degli impegni pertinenti di cui al suddetto allegato 3, parte dal momento della rilevazione della prima infrazione fino al 31 dicembre del secondo successivo anno civile (cfr. art. 47 del Reg. CE 1122/2009). Ciò decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento (CE) 1122/2009 s.mj.

Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto indicati nell'allegato 3 del DM sopra citato sono di seguito riportati, con le precisazioni esposte:

Impegno pertinente di condizionalità		Elenco dei particolari regimi di aiuto ai quali si riferiscono impegni pertinenti di condizionalità		
		Settore	Base giuridica CE	Applicazione nazionale
Buone condizioni agronomiche e ambientali	Standard 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali	Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 10)
	Standard 2.2: Avvicinamento delle colture	Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 10)
	Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 4)
	Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative	IMPEGNI: per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09
Criteri di gestione obbligatori Campo di condizionalità: Sanità pubblica e salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali	Atto A7: Identificazione e registrazione degli animali - bovini	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 3)
		Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 6)

			latte		
	Atto A8: Identificazione e registrazione degli animali - ovicaprini		Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 4)

15 Indicatori di controllo

Gli esiti dei controlli vengono comunicati all'agricoltore richiedente l'aiuto, nell'ambito dell'attività di comunicazione per la partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo, rappresentati con degli indicatori di correggibilità o non correggibilità secondo i criteri di cui alle allegate tabelle A e B.

16 Importi minimi per il pagamento

In applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1122/2009, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per le domande con aiuto richiesto di aiuto di importo inferiore a cento (100) euro, come disposto dal Decreto MiPAAF 9 dicembre 2009.

17 Erogazione degli aiuti

17.1 Periodo di erogazione degli aiuti

L'art. 29 par. 2 del Reg. (CE) 73/2009 prevede che i pagamenti vengano effettuati in non più di due rate l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 946/2013 stabilisce che, a decorrere dal 16 ottobre 2013 e fino al 30 novembre, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tenere conto dell'aggiustamento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 73/2009 e a condizione che sia stata compiuta la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista all'articolo 20 del medesimo regolamento.

Nell'erogazione dell'anticipo degli aiuti l'OP ARCEA applica i principi di seguito riportati, in adesione alla circolare di armonizzazione dell'Organismo di Coordinamento Agea ACIU.2013.945 del 25/09/2013.

17.1 Regimi di sostegno

La Circolare ACIU.2013.945 del 25 settembre 2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 indicano i regimi di sostegno interessati dal pagamento anticipato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009; tali regimi sono riportati nella Tabella 1 seguente:

Tabella 1

Settore		Base giuridica	Note
Pagamento unico		Titolo III del regolamento CE n. 73/2009	Pagamento disaccoppiato
Sostegno specifico (art. 68, attuato dal DM 29 luglio 2009)		Titolo III, capo 5, del regolamento CE n. 73/2009	
Agroambiente -art. 68(1)(a)(v)	Avvicendamento biennale	Art. 10 DM 29 luglio 2009	Aiuto alla superficie
Miglioramento della qualità - art. 68(1)(a)(i)	Danae racemosa	Art. 9 DM 29 luglio 2009	Aiuto alla superficie
	Zucchero	Art. 8 DM 29 luglio 2009	Aiuto alla superficie

Dal pagamento anticipato restano esclusi i seguenti settori di intervento per i quali è necessario procedere, al fine del completamento dei controlli di ammissibilità, all'acquisizione di dati che saranno disponibili successivamente al 31 dicembre 2013, oppure ad una successiva integrazione documentale:

Tabella 2

Settore		Base giuridica
Sostegno specifico (art. 68, attuato dal DM 29 luglio 2009)		Titolo III, capo 5, del regolamento CE n. 73/2009
Miglioramento della qualità – art. 68(1)(a)(i)	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine	art. 3 del DM 29 luglio 2009
	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine	art. 4 del DM 29 luglio 2009
	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva	art. 5 del DM 29 luglio 2009
	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte	art. 6 del DM 29 luglio 2009
	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco	art. 7 del DM 29 luglio 2009
Assicurazioni – art. 68(1)(d)	Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	art. 11 del DM 29 luglio 2009

17.2 Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 946/2013 stabilisce che l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste all'art. 20 del Reg. (CE) n. 73/2009.

Conseguentemente, prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione, devono essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto ed i controlli in loco del tasso minimo di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi.

Entro il 15 ottobre 2013 vengono completati i controlli amministrativi nell'ambito del SIGC sul 100% delle domande, nonché quelli in loco di cui al primo comma del paragrafo 2 dell'art. 20 del Reg. (CE) n. 73/2009, secondo le modalità ivi previste.

Qualora in una domanda di aiuto, distintamente per ciascuno dei regimi di sostegno riportati nella Tabella 1, vi sia una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato, non è possibile pagare l'anticipo.

Nel caso in cui la discordanza tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato sia inferiore o uguale al 20%, l'importo dell'anticipo è calcolato, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, sulla base di quanto determinato/accertato e le eventuali sanzioni dovranno essere applicate al pagamento del saldo.

Tale calcolo deve tener conto, a titolo precauzionale ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, anche delle fattispecie previste dagli articoli 23, 24, 59(3), 60 e 65(4) del Reg. (CE) n. 1122/2009 nonché dell'eventuale possibilità che per un determinato regime di sostegno suindicato, i relativi controlli di ammissibilità ed in loco, a tale data, non siano stati ancora "finalizzati".

Il calcolo del pagamento anticipato deve essere effettuato, distintamente, per ciascun regime di sostegno di cui alla suindicata Tabella 1, dove per "superficie/quantità determinata" deve intendersi, una volta completati i controlli di ammissibilità sopra detti, quella risultante da tali controlli nonché dal dato aggiornato LPIS disponibile nell'ambito del "refresh".

17.3 Modalità di calcolo dell'anticipo

L'anticipo è calcolato con riferimento alla percentuale del 50% fissata dal Reg. (UE) in corso di pubblicazione, sulla base dell'importo unitario sopra indicato per ciascuna misura di aiuto, definito in relazione alle superfici dichiarate complessivamente nelle domande uniche presentate per l'anno in corso presso tutti gli Organismi pagatori.

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

17.4 Applicazione della disciplina finanziaria

L'aggiustamento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 73/2009 dovrà essere applicato sui pagamenti diretti a partire dal 1 dicembre 2013.

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, stabilisce che nell'esercizio finanziario 2014 gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) devono rispettare i massimali annuali fissati in applicazione del regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sempre ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti

(disciplina finanziaria) se le previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato indicano che vi sarà un superamento del massimale annuale.

Le previsioni per pagamenti diretti e spese connesse al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2014 della Commissione, hanno evidenziato la necessità di applicare la disciplina finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di adeguamento può essere modificato dal Consiglio su proposta della Commissione entro il 1° dicembre 2013, in base ai nuovi elementi in suo possesso. Il Consiglio potrà quindi aggiustare il tasso di adeguamento entro il 1° dicembre 2013.

Nell'accordo politico sulla riforma della PAC, del 26 giugno 2013, è stato deciso che la disciplina finanziaria si applica ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR. Si prevede inoltre che il rimborso di eventuali stanziamenti non utilizzati al termine dell'esercizio di bilancio sarà versato agli agricoltori che saranno soggetti alla disciplina finanziaria l'anno successivo. A fini di coerenza è opportuno fissare la stessa soglia per tutti gli anni. La disciplina finanziaria è applicata secondo modalità analoghe per l'anno civile 2013, per congruenza con quanto è stato convenuto di applicare in futuro. L'art. 1 del reg. UE n. 1181/2013 dispone che gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti del 2,453658 %.

18 Recuperi

18.1 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

ARCEA, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi degli artt. 32 e ss. del Reg. CE n. 1290/05, è previsto che l'ARCEA ponga in essere tutte le procedure che garantiscono il recupero delle somme non dovute.

Il recupero delle somme indebitamente percepite - non dovute alle irregolarità di competenza dell'Ufficio del Contenzioso comunitario - comprensive degli eventuali interessi maturati, previa iscrizione del credito nel registro debitori, può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. Restituzione delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall'interessato su apposito conto corrente di tesoreria all'uopo indicato dall'amministrazione. In tal caso la restituzione deve essere effettuata entro il termine indicato dall'Ufficio responsabile a decorrere dalla notifica della lettera di restituzione ovvero della lettera di decadenza dall'aiuto, secondo il modello allegato.
2. Compensazione effettuata da ARCEA ai sensi dell'art. 5 ter del Reg. (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 secondo il quale *"fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito"*.
Nel caso in cui la modalità della compensazione non fosse sufficiente a coprire integralmente l'indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota residua deve essere restituita tramite versamento secondo le modalità di cui al punto 1 ovvero secondo quelle di seguito indicate.
3. Escussione delle garanzie prestate. In presenza di una polizza fideiussoria, quando il debitore non abbia provveduto a restituire direttamente l'importo indebitamente percepito ovvero non sia possibile procedere

mediante compensazione, il recupero sarà eseguito attraverso la richiesta di escussione della polizza fideiussoria prestata all'Ente garante che dovrà provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

4. **Riscossione coattiva.** Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3, l'Ufficio del Contenzioso comunitario avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910.

Si rammenta che l'obbligo di recuperare le somme indebitamente percepite sussiste anche nei casi in cui siano state effettuate erogazioni di anticipazioni.

18.2 Decorrenza interessi su importi indebitamente erogati

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nella comunicazione dell'obbligo di restituire e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma degli artt. 1 e 2 del regolamento di esecuzione n. 937/2012 - che modificano rispettivamente l'art. 80, par. 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e l'art. 5, par. 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 - si prevede che gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine indicato nella lettera di restituzione - non superiore a sessanta giorni - con la quale l'amministrazione precedente chiede all'agricoltore/beneficiario la restituzione del pagamento indebito.

Si tratta di una disposizione di maggiore favore nei confronti dei beneficiari che hanno ricevuto pagamenti non dovuti, dal momento che gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono non già dalla notificazione dell'obbligo di restituzione del pagamento sino all'effettivo rimborso o alla detrazione degli importi dovuti, bensì dalla scadenza del termine che è indicato dall'amministrazione precedente nella comunicazione dell'obbligo di restituzione.

18.3 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'ARCEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di ARCEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

18.4 Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'O.P. ARCEA

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze."*

E, ancora, ai sensi del comma 5-terdecies: *"Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoreri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari"*.

19 Comunicazioni ai produttori e termine di conclusione del procedimento

19.1 Comunicazioni relative al procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di aiuto ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito della domanda, avvalendosi degli strumenti telematici previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

Qualora l'O.P. ARCEA debba modificare il provvedimento definitivo di ammissibilità all'aiuto per la domanda unica 2013, procedendo anche al calcolo di eventuali recuperi di somme, viene avviata la procedura di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicando all'interessato le motivazioni, secondo le procedure di cui ai paragrafi 20 e seguenti delle presenti istruzioni operative.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto dell'aggiustamento applicato ai sensi dell'art. 10 bis del Reg. CE 73/2009, e della disciplina finanziaria applicata ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

19.2 Consultazione stato di avanzamento del procedimento amministrativo

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata Legge n. 241/90 e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009, l'Organismo pagatore ARCEA ha istituito l'Ufficio Relazioni con i CAA.

19.3 Articolo 10 Legge n. 241/90 e successive modificazioni

Nel corso del procedimento amministrativo e comunque entro il 30 maggio 2012, il richiedente ha diritto di presentare documentazione ed osservazioni ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

L'OP ARCEA prende in considerazione le osservazioni e la documentazione presentata ai fini istruttori.

19.4 Comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis L. 241/09 e smi) all'accoglimento totale o parziale della domanda

L'Organismo Pagatore ARCEA, completati i controlli per la verifica dell'ammissibilità all'aiuto, comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda in applicazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'ammissibilità delle domande contiene in apposite schede riepilogative, tra le altre, le seguenti informazioni/ motivazioni:

- 1) le specifiche dei controlli effettuati;
- 2) le inesattezze riscontrate nella superficie ammissibile;
- 3) le irregolarità e la mancanza degli altri requisiti di eleggibilità;

4) le ragioni delle riduzioni e decurtazioni del premio rispetto agli importi richiesti.

La riduzione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di riduzione del premio.

La decurtazione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di decurtazione del premio.

La riduzione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di riduzione del premio.

La decurtazione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di decurtazione del premio.

La riduzione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di riduzione del premio.

La decurtazione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di decurtazione del premio.

La riduzione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di riduzione del premio.

La decurtazione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di decurtazione del premio.

La riduzione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di riduzione del premio.

La decurtazione del premio è dovuta alla mancanza di alcune informazioni relative alla produzione agricola, in particolare alla mancanza di dati sulla produzione di alcune colture, che ha comportato l'adozione di coefficienti di decurtazione del premio.

Appare utile ricordare che a far data dalla ricezione della suddetta comunicazione, al produttore è preclusa la possibilità di presentare, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1122/2009 domanda di revoca totale o parziale, o di modifica ai sensi dell'art. 73 del predetto regolamento.

20 Istanze

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 gli interessati possono presentare una istanza di riesame entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti inutilmente i quali il provvedimento negativo assume carattere definitivo.

Non possono essere oggetto di istanza di riesame, sulla domanda di aiuto 2013, i dati di occupazione del suolo definiti a seguito dell'apposito procedimento amministrativo disciplinato dalla circolare dell'OP AGEA Prot. n. 1805/UM) n. 43 del 30 luglio 2009 e successive modifiche (Oggetto: Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009).

20.1 Istanza di riesame

Il produttore deve recarsi presso l'Ufficio indicato nella comunicazione per presentare eventuale istanza di riesame utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN, da sottoscrivere unitamente alla presentazione della eventuale documentazione integrativa.

Nella Tabella A, allegata alla presente circolare, viene riportato l'elenco delle irregolarità correggibili e le modalità di soluzione.

Nella Tabella B viene riportato, per completezza di informazione, l'elenco di tutti gli indicatori riscontrabili e comunicabili a seguito dei controlli effettuati.

Non sono previste modalità di risoluzione diverse da quelle descritte nella Tabella A delle irregolarità correggibili.

I dati riferiti alle superfici non possono essere oggetto di riesame per le domande selezionate a campione e sottoposte ai controlli oggettivi.

Le correzioni effettuate non possono generare un aumento dell'aiuto richiesto iniziale.

Qualora la comunicazione riguardi specifiche dichiarazioni sottoscritte dal produttore, all'atto della presentazione della domanda, è necessario che il richiedente provveda ad integrare la documentazione in possesso dell'O.P. ARCEA, secondo i termini previsti dalla presente circolare.

Il richiedente che conferma gli elementi dichiarativi forniti all'Amministrazione all'atto della presentazione della domanda unica, può richiedere, mediante la presentazione dell'istanza di riesame, la revisione dell'istruttoria, secondo i termini previsti dalla presente circolare.

20.2 Trattamento delle istanze di riesame e istruttoria

Le istanze di riesame sono considerate ricevibili se presentate entro i 10 giorni previsti dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90, cioè dal ricevimento della comunicazione inviata con raccomandata A/R.

L'O.P. ARCEA, accertata l'ammissibilità delle istanze di riesame, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa sulle stesse da completare in tempi utili al rispetto del termine ultimo del 30 giugno 2014 fissato dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento dell'aiuto.

20.3 Chiusura del riesame

Successivamente all'istruttoria tecnico-amministrativa viene comunicato al richiedente l'esito conclusivo dell'istruttoria attivata a seguito della presentazione dell'istanza di riesame e viene data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

21 Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica di Pagamento per l'anno 2013 si conclude entro il **30 giugno 2014**, termine ultimo per il pagamento, così come fissato dall'art. 29, comma 2, del Reg. (CE) n. 73/2009.

22 Richiami normativi in materia di correzioni

L'istruttoria tecnico-amministrativa sulle istanze di riesame e sulla documentazione giustificativa allegata verrà espletata nel rispetto delle regole fissate dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e per come di seguito specificato:

1. «Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest'ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto (titoli), purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.
Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto (titoli) già dichiarati nella domanda unica.
Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti. »
2. «Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità. »
3. «Una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento.
Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revocche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. »
4. «Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente chela domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda. »

22.1 Errore manifesto

La nota interpretativa comunitaria n. 2011-09 del 15 febbraio 2011, tratta di tale tipologia di errore stabilendo che «In virtù dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1122/2009, una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.»

L'errore può essere corretto in qualsiasi momento quando l'Autorità competente allo svolgimento dell'istruttoria (l'O.P. ARCEA) riconosce dall'esame della fattispecie la "materialità" dell'errore sulla base degli elementi forniti dall'interessato.

In linea di massima, un errore palese deve essere individuato tra le informazioni contenute nel modulo per la domanda di aiuto; in altre parole, si tratta di un controllo di tipo amministrativo relativo alla concordanza dei documenti e dei dati trasmessi a sostegno della domanda (modulo di domanda, documenti giustificativi, dichiarazioni, ecc.) da cui emerge un errore del genere. D'altra parte, il riconoscimento di un errore palese non dipende dagli strumenti messi in atto per eseguire tali controlli, siano essi visivi siano essi manuali oppure elettronici.

Gli esempi in appresso propongono alcune categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi.

a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:

- 1) caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- 2) codice statistico o bancario erraneo.

b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):


- 1) errori di calcolo,
- 2) contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto (ad esempio: una particella oppure un animale dichiarato due volte nella stessa domanda),
- 3) contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di aiuto e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda),
- 4) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.



Il Commissario Straordinario

Dott. Maurizio Nicolai



23 ALLEGATI
23.1 Tabella A - Elenco delle irregolarità, effetti e modalità di soluzione

AMBITO DEL CONTROLLO		SETTORE	INDICATORI DI CONTROLLO		EFFETTO DELL'ANOMALIA	OPERAZIONE DA EFFETTUARE	MODALITA' DI RISOLUZIONE
Ricevibilità domanda e avvio del procedimento	IRRICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	Domanda	F05	01	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo	
				02	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
			I08	01	INTERVENTO "FRUTTA A GUSCIO NOCCIOLA" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo	
			I09	01	INTERVENTO "FRUTTA A GUSCIO MANDORLE" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo	
			I10	01	INTERVENTO "FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo	
			I11	01	INTERVENTO "FRUTTA A GUSCIO PISTACCHI" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo	
			I12	01	INTERVENTO "FRUTTA A GUSCIO	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per	

					CARRUBE" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	ogni giorno lavorativo di ritardo		
			120	01	INTERVENTO "DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			159	01	INTERVENTO 'VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI PRIMIPARE (art.3, commi 1-2)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		

AMBITO DEL CONTROLLO		SETTORE	INDICATORI DI CONTROLLO			EFFETTO DELL'ANOMALIA	OPERAZIONE DA EFFETTUARE	MODALITA' DI RISOLUZIONE
			160	01	INTERVENTO 'VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI PLURIPARE (art.3, commi 1-2)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			161	01	INTERVENTO 'VITELLO NATO DA VACCHE NUTRICI A DUPLICE ATTITUDINE (art.3, commi 1-2)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			162	01	INTERVENTO 'CAPI BOVINI MACELLATI (ART. 3, COMMA 3, LETTERA A)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			163	01	INTERVENTO 'CAPI BOVINI MACELLATI	Applicazione di una decurtazione		

					(ART. 3, COMMA 3, LETTERA B)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			165	01	INTERVENTO 'MONTONI ACQUISTATI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA a)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			166	01	INTERVENTO 'MONTONI DETENUTI IN AZIENDA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA b)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			167	01	INTERVENTO 'CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA c)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			168	01	INTERVENTO 'CAPI OVINI E CAPRINI ALLEVATI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			169	01	INTERVENTO 'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO (Kg)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			170	01	INTERVENTO 'LATTE CRUDO DI VACCA CERTIFICATO ASL (Kg)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			171	01	INTERVENTO 'TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			172	01	INTERVENTO 'TABACCO PER LA PRODUZIONE DI	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per		

					SIGARI DI QUALITA' - VAR. NOSTRANO DEL BRENTA' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	ogni giorno lavorativo di ritardo		
			173	01	INTERVENTO 'TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			174	01	INTERVENTO 'BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art.8 DM 29 luglio 2009)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			175	01	INTERVENTO 'DANAEE RACEMOSA (art. 9 DM 29 luglio 2009)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			176	01	INTERVENTO 'AVVICENDAMENTO BIENNALE DELLE COLTURE (art. 10 DM 29 luglio 2009)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
			177	01	INTERVENTO 'CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo		
	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda	F04	01	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' ASSENTE NEL FASCICOLO AZIENDALE			
	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	Domanda	F87	01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENT O DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI	La domanda non può essere ammessa al pagamento		

					AGRICOLI		
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	Domanda	F03	01	DOMANDA (INIZIALE O MODIFICA) NON FIRMATA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
			F09	01	DOMANDA DI MODIFICA SENZA INDICAZIONE DELLA DOMANDA MODIFICATA		
			P09	01	SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE AMMISSIBILE FASCICOLO		
Esecuzione controlli amministrativi SIGC	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	Domanda	G04	01	QUANTITÀ DI SEMENTE INSUFFICIENTE		
			G05	01	FATTURA CONDIVISA CON ALTRO PRODUTTORE		
			AA0	01	VERIFICA DOCUMENTALE PREMIO ASSICURAZIONE CON VERBALE ACQUISITO		
			AA9	01	VERIFICA DOCUMENTALE PREMIO ASSICURAZIONE SENZA VERBALE ACQUISITO		
	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	FA	C30	01	PARTICELLA SENZA RISCANTRO NELLA GRAFICA (GIS)	segnalazione	Aggiornamento della consistenza territoriale del Fascicolo Aziendale
		Domanda	N20	01	USO DEL SUOLO PARZIALMENTE	segnalazione - La superficie	

					RISCONTRATO	ammissibile al pagamento è quella riscontrata al GIS		
			N22	01	USO DEL SUOLO TOTALMENTE NON RISCONTRATO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			N24	01	PARTICELLA SOPPRESSA ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO	La superficie richiesta a premio è riconosciuta come ammissibile al pagamento a meno di presenza di superi con le particelle derivate		
	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	Domanda	C55	01	PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA "SUPERO" (CAMPIONE E NON)	Concorre al pagamento la superficie richiesta riproporzionata in base alla superficie AMMISSIBILE disponibile	Rinuncia delle superfici	Presentazione di una istanza di riesame con rinuncia della superficie e presa d'atto dell'applicazione della penalità
				02	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON, PRESENTATE PRESSO OP DIVERSI	La superficie dichiarata e rinunciata concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Rinuncia delle superfici	Presentazione di una istanza di riesame con rinuncia della superficie e presa d'atto dell'applicazione della penalità
		FA	C26	01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' FASCICOLI DI OP DIVERSI, CON SUPERFICIE ECCELENTE	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
		Domanda	N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Aggiornamento o della consistenza territoriale del Fascicolo Aziendale	
			N25	01	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI			
				02	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO CON PRESENZA DI	La superficie irregolare concorre alla determinazione		Aggiornamento della consistenza territoriale del

					CONDIVISORI	dell'esito negativo (gruppo coltura)		Fascicolo Aziendale
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	Domanda	N23	01	SUPERFICIE NON CONDOTTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda	P10	03	PARTICELLA CON TITOLO DI CONDUZIONE NON RICONOSCIUTO DA ORGANISMO PAGATORE	La superficie dichiarata della particella non riscontrata contribuisce a determinare l'esito negativo della domanda		
	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	Domanda	A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
		OP	A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
				07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
Esecuzione controlli amministrativi specifici	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	Domanda	C10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
		Domanda	F10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
			T99	32	ATTO CON INTERVENTI ART.68 INCOMPATIBILI CON MISURE PSR			
	INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	Domanda	P63	01	PASCOLI MAGRI - ALLEVAMENTI NON RISCONTRATI IN BDN	esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	Correggibile presso BDN verificando la titolarità alla data del 15 maggio	Evidenza della registrazione dei pascoli presso la ASL e quindi presso la BDN OPPURE Pascolamento in comuni non

								limitrofi - Altra Documentazione
				03	PASCOLI MAGRI - MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PASCOLO MAGRO	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili		
				04	PASCOLI MAGRI - UBICAZIONE DEL PASCOLO IN COMUNE NON LIMITROFO ALL'ALLEVAMENTO DEL SOGGETTO DICHIARATO	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili	Correggibile presso BDN verificando la titolarità alla data del 15 maggio	Evidenza del Pascolamento in comuni non limitrofi - Altra Documentazione
				05	PASCOLI MAGRI - DICHIARAZIONE PASCOLAMENTO ALTRI ANIMALI NON VERIFICATA	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili		
			T05	01	UBA PRESENTI IN AZIENDA < 50% UBA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	La quantità ammissibile è pari a 0	correggibile in BDN	Evidenza della registrazione presso la BDN
			T11	01	PRESENZA DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili		
				02	IMPORTO DEI TITOLI DETERMINATO IN PRESENZA DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili		
	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	Domanda	C36	01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE PRES. PRESSO OP DIVERSI, CON SUP RICHIESTA ECCELENDE LA SUP.RILEVATA COME AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICH.	Concorre al pagamento la superficie richiesta riproporzionata in base alla superficie AMMISSIBILE disponibile	Rinuncia delle superfici	Presentazione di una istanza di riesame con rinuncia della superficie e presa d'atto dell'applicazione della penalità
	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI	Domanda	US3	01	SUPERO TRA I PREMI 'TITOLO IV' RICHIESTI SU UN APPEZZAMENTO	escude la particella dal computo delle superfici associabili agli interventi 'Titolo IV' tra loro non compatibili		
			US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO	escude la particella dal		

					INCONGRUENTE O ASSENTE	computo delle superfici ammissibili		
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILIT A' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	Domanda	F34	01	QUANTITA' DI SEMENTE CANAPA INFERIORE ALLA RICHIESTA (35 kg/ha)	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti		
			H34	01	QUANTITA' DI SEMENTE BARBABIETOLA INFERIORE ALLA RICHIESTA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento		
			P31	01	DENSITA' MINIMA NON RISPETTATA FRUTTA IN GUSCIO	escude l'appezzamento dal computo delle superfici ammissibili		
			P32	01	SUPERFICIE APPEZZAMENTO INFERIORE A 1000 METRI (FRUTTA IN GUSCIO)	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento		
			P62	01	SUPERFICIE RICHIESTA PER GLI AIUTI DISACCOPIATI INFERIORE A 500 METRI QUADRATI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti		
				02	SUPERFICIE RICHIESTA PER GLI AIUTI ACCOPIATI INFERIORE A 30 ARE (ESCLUSA FAG)	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti		
				04	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti		
				05	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 100 METRI QUADRI PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DANAEE RACEMOSA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti corrispondenti		
			P73	01	DANAEE RACEMOSA COLTIVATA IN ZONE NON INCLUSE NEL DISCIPLINARE ADOTTATO	La superficie irregolare viene esclusa dal computo delle superfici ammissibili e NON concorre alla determinazione		

						dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			P74	01	AVVICENDAMENTO RICHIESTO IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009	La superficie irregolare viene esclusa dal computo delle superfici ammissibili e NON concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
				02	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI AVVICENDAMENTO SECONDO BIENNIO	La superficie irregolare si considera non richiedibile all'aiuto		
			P75	01	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO IN CORSO (anno impegno 2)	Non è possibile dare corso al pagamento dell'importo richiesto nella campagna in corso, nei limiti della superficie non avvicendata rispetto all'anno precedente e concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
				02	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO (anno impegno 1)	Recupero dell'importo erogato, nei limiti della superficie non avvicendata nell'anno successivo		
				03	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO: Particella non dichiarata	Recupero dell'importo erogato, nei limiti della superficie non avvicendata nell'anno successivo	Indicazione dei riferimenti catastali attribuiti alle nuove particelle	Presentazione di documentazione comprovante la sostituzione della particella soppressa
			P76	01	SUPERFICI INVESTITE A CEDUI A BREVE ROTAZIONE CON UN TURNO DI TAGLIO SUPERIORE AGLI 8 ANNI	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			P77	01	SUPERFICI DICHIARATE AI SENSI DELL'ART. 34 LETT. B) REG. CE 73/09,	La superficie irregolare concorre alla determinazione		

					NON AMMISSIBILI IN DUP 2008	dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			P78	01	SUPERFICI DICHIARATE AI SENSI DELL'ART. 34 LETT. B) REG. CE 73/09, NON PRESENTI IN UN PSR ATTIVO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			US7	01	SUPERFICIE SU STATO ESTERO ABBINATA AD INTERVENTO DIVERSO DALLE FORAGGERE A FINI UBA	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili		
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI	Domanda	Z01	01	CODICE ASL DICHIARATO NON VALIDO PER LA CATEGORIA DI PREMIO RICHIESTA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	correggibile in BDN	Evidenza di correzione in BDN
			Z03	01	MANCATA ADESIONE AD ORGANISMI O MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
			Z17	01	IRREGOLARITA' RISCONTRATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	Segnalazione di abbattimento		
			Z18	01	CONSEGNE LATTE CON QUOTA LATTE > 120.000 KG	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
			Z19	01	CARICO DI BESTIAME SUPERIORE A 1 UBA PER ETTARO DI SUPERFICIE FORAGGERA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda	F01	01	INFORMAZIONE ANTIMAFIA CHE ATTESTI LA PRESENZA DI CAUSE DI DIVIETO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
				02	INFORMAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA PER IMPORTI > 150.000,00	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		Ricezione informazione antimafia. Avvio decorrenza dei 45 giorni dalla richiesta dell'informazione e antimafia ai sensi dell'art. 92

								commi 2 e 3 del DLgs 159/2011.
				03	ASSENZA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E PRESENZA DI AUTODICHIARAZIONE E DEL PRODUTTORE	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		Registrazione sul SIAN della data di richiesta dell'informazione e antimafia alla prefettura da parte dell'ufficio ARCEA.
				06	ASSENZA AUTODICHIARAZIONE E PER RICHIESTA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER IMPORTI RICHIESTI > 150.000,00 EURO.	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		Registrazione sul SIAN della documentazione per la richiesta della informazione antimafia a cura del CAA
			F04	02	DOMANDA IN PROPRIO PRESENTATA SENZA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALLEGATO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		presentazione della documentazione richiesta
	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	Domanda	F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA	escude la particella dal computo delle superfici ammissibili		
			F68	01	PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE PER LA FRUTTA IN GUSCIO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento		
			F86	01	MANCATA ADESIONE AL DISCIPLINARE OBBLIGATORIO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento		
			J23	01	ASSENZA FATTURE - CANAPA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento		
			J34	01	ASSENZA FATTURE/CARTELLINI - BARBABIETOLA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
			L01	01	RICHIEDENTE NON POSSESSORE DI QUOTA LATTE ATTIVA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	correggibile nel registro nazionale delle quote latte	Evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle quote latte
			L02	01	RICHIEDENTE DETENTORE DI UN ALLEVAMENTO NON	Non è possibile dare corso al pagamento	correggibile in BDN	Evidenza della registrazione

					ATTIVO	dell'intervento richiesto	presso la BDN
			L03	01	ANALISI ASSENTI	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	presentazione della documentazione richiesta
				02	NUMERO DI ANALISI DISPONIBILI INSUFFICIENTE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	presentazione della documentazione richiesta
			L04	01	LATTE CONSEGNATO PRIVO DELLE ANALISI CORRISPONDENTI	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	presentazione della documentazione richiesta
			L05	01	MEDIA DEI DATI DELLE ANALISI OLTRE I LIMITI AMMESSI	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	
			L06	01	ASSENZA INDICAZIONE DELLE CONSEGNE PER I RICHIEDENTI IN VENDITE DIRETTE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	Presenza della documentazine richiesta
			L08	01	CAMPIONE LATTE RIENTRATO CON ESITO NEGATIVO		
			O03	01	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE DEL QUANTITATIVO DI OLIO CERTIFICATO PROVENIENTE DA OLIVE PRODOTTE IN AZIENDA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	L'azienda deve fornire l'attestazione dell'Ente certificatore che dimostri il quantitativo dell'olio certificato
			O04	01	CERTIFICAZIONE PRESENTE, MA NON IDONEA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto	L'azienda deve fornire l'attestazione dell'Ente certificatore che dimostri l'iscrizione antecedente alla data di presentazione della domanda
			O05	01	CAMPIONE OLIO RIENTRATO CON ESITO NEGATIVO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento	

						richiesto		
			009	01	PRESENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE OLIO IN ATTESA DI VERIFICA DOCUMENTALE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
	ASSENZA/INCONGRUENZA CONTRATTO/DICHIARAZIONE	Domanda	F83	01	ASSENZA DI CONTRATTO TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento TABACCO		
				02	CONTRATTO TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE: CONSEGNE NON EFFETTUATE O NON CONFORMI ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento TABACCO		
			F84	01	ASSENZA DI CONTRATTO TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. NOSTRANO DEL BRENTA	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento TABACCO		
				02	CONTRATTO TABACCO SIGARI DI QUALITA' -VAR. NOSTRANO DEL BRENTA: CONSEGNE NON EFFETTUATE O NON CONFORMI ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento TABACCO		
			F85	01	ASSENZA DI CONTRATTO TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento TABACCO		
				02	CONTRATTO TABACCO SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY: CONSEGNE NON EFFETTUATE O NON CONFORMI ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento TABACCO		

	PROVVEDIMENTI DELL'OP	Domanda	D12	01	PRODUTTORE SOSPESO SU DISPOSIZIONE OP	L'OP segnala le domande interessate da provvedimenti di sospensione amministrativi al registro centralizzato delle sospensioni. Il settore provvede alla preventiva esclusione dai decreti di pagamento dei beneficiari interessati da tali provvedimenti		
	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONAL ITA'	Domanda	V06	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA- STANDARD 2.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 2.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V07	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA- STANDARD 2.2 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 2.2 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V08	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE	Non è possibile dare corso al		

					DELLE BCAA-STANDARD 4.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	pagamento dell'intervento richiesto		
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 4.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V09	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA-STANDARD 4.3 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 4.3 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V10	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO A7 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS - ATTO A7 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V11	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO A8 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		

					ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.			
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS - ATTO A8 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V12	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO B10 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS-ATTO B10 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
			V13	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO B11 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		

				02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS-ATTO B11 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	L'azienda è esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo		
	ESITO TECNICO CONTROLLI IN LOCO	Domanda	S64	01	DOMANDA CON ALMENO UN GRUPPO COLTURA NON IN CONCORDANZA RIGUARDO ALL'ESITO TECNICO (A MONTE DELL'ESITO VALIDO PER IL PAGAMENTO)	segnalazione		
			S65	01	DOMANDA CON ALMENO UN GRUPPO COLTURA NON IN CONCORDANZA E ALMENO UNA PARTICELLA LAVORATA (CODICE AGRONOMICICO = P, S) CON SUPERFICIE AMMISSIBILE = 0	segnalazione		
	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS	Domanda	F81	01	IMPORTO INFERIORE AL VALORE MINIMO PREVISTO DA DM DEL 22/03/2007	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE E DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA	Domanda	I57	01	REGIME DI AIUTO CON SCOST. > 20 E FINO AL 50% CAPI RICONTRATI, PENALIZZATO EX ARTT. 65, 66, 68 REG. CE 1122/09 (ex ARTT. 59, 60, 62 REG. CE 796/04)	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto richiesto.		
				02	REGIME DI AIUTO CON SCOST. > 50 % CAPI RICONTRATI, PENALIZZATO EX ARTT. 65, 66, 68 REG. CE 1122/09 (ex ARTT. 59, 60, 62	Esclusione dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra n. di animali dichiarati e n. di		

					REG. CE 796/04)	animali. Il saldo restante viene annullato dopo i tre anni successivi a quello di accertamento.		
			158	01	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO >20% E FINO AL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH. (ART. 58 REG. CE 1122/09)	Non è possibile dare corso al pagamento del gruppo di colture.		
				02	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO OLTRE IL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH. (ART. 58 REG. CE 1122/09)	Esclusione dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Il saldo restante viene annullato dopo i tre anni successivi a quello di accertamento.		
	APPLICAZIONI E DI SANZIONI PER INTENZIONALITÀ'	Domanda	156	03	DOMANDA CAMPIONE CON ACCERTATO G.C. PARI A ZERO (PRESENZA INADEMPIENZE INTEN.LI EX ART. 60 REG. CE 1122/09)	Esclusione dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Il saldo restante viene annullato dopo i tre anni successivi a quello di accertamento.		
				05	DOMANDA CAMPIONE PEN. AI SENSI ART. 58 REG. 1122/09 CON SCOST. ENTRO 20 % (REITERAZIONE)	Non è possibile dare corso al pagamento del gruppo di colture		
				06	DOMANDA CAMPIONE PEN. AI SENSI ART. 58 REG. 1122/09 CON SCOST. OLTRE 20 % (REITERAZIONE)	Esclusione dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Il saldo restante viene annullato		

						dopo i tre anni successivi a quello di accertamento.		
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	Domanda	AAA	01	RICHIESTA DI AIUTI IN ASSENZA DI POLIZZE SOTTOSCRITTE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		
				02	PRODOTTI ASSICURATI: MACROUSO ASSENTE NEL COMUNE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per la polizza richiesta		
				03	PRODOTTI ASSICURATI: SUPERFICI INSUFFICIENTI PER MACROUSO NEL COMUNE	Il pagamento viene ridotto in proporzione		
				04	POLIZZA PRIVA DELL'INDICAZIONE DEL VALORE ASSICURATO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per la polizza richiesta		
				05	POLIZZA PRIVA DELL'INDICAZIONE DEL PREMIO TOTALE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per la polizza richiesta		
				08	ASSENZA RICHIESTA DI AIUTI IN PRESENZA DI POLIZZE SOTTOSCRITTE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per le polizze sottoscritte		
				09	PRODOTTI ASSICURATI: POLIZZE MULTIPLE E SUPERFICI INSUFFICIENTI PER MACROUSO NEL COMUNE	Il pagamento viene ridotto in proporzione		
				10	MANCATO RIMBORSO DEL PAGAMENTO ANTICIPATO DAL CONSORZIO DI DIFESA	Recupero dell'importo erogato per la polizza		

				11	ALLEVAMENTO NON RISCONTRATO IN BDN	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per la polizza richiesta		
				14	PRESENZA CONTEMPORANEA DI POLIZZE INDIVIDUALI E COLLETTIVE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per la polizza richiesta		Rinuncia a una delle fattispecie entro il 30 maggio 2014
				15	POLIZZA INFORMATIZZATA IN RITARDO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per la polizza richiesta		Rinuncia a una delle fattispecie entro il 30 maggio 2014
			F27	03	FASCICOLO AZIENDALE COSTITUITO CON PROBLEMI DOCUMENTALI	La domanda è esclusa dal pagamento fino al completamento della documentazione prevista per il FA		presentazione della documentazione richiesta
			G01	01	ASSENZA DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE GRANO DURO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto richiesto		presentazione della documentazione richiesta
			G02	01	MANCATA APPARTENENZA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto richiesto		presentazione della documentazione richiesta
			G03	01	ASSENZA FATTURE/CARTELLI I VARIETALI	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto richiesto		presentazione della documentazione richiesta
			M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	presentazione della documentazio ne attestante la disponibilita' di un c/c bancario	I beneficiari devono comunicare degli estremi completi del c/c bancario ad essi intestato
				05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	presentazione della documentazio ne attestante la disponibilita' di un c/c bancario	I beneficiari devono comunicare gli estremi completi del c/c bancario ad essi intestato
				06	CONTO CORRENTE	Non è possibile	presentazione	I beneficiari

					NON VALIDO PER IL PAGAMENTO	dare corso al pagamento della domanda	della documentazione attestante la disponibilita' di un c/c bancario	devono comunicare gli estremi completi del c/c bancario ad essi intestato
				07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	presentazione della documentazione attestante la disponibilita' di un c/c bancario	I beneficiari devono comunicare gli estremi completi del c/c bancario ad essi intestato
				08	CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARANTI	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	presentazione della documentazione attestante la disponibilita' di un c/c bancario	I beneficiari devono comunicare gli estremi completi del c/c bancario ad essi intestato
				B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	presentazione della documentazione attestante la disponibilita' di un c/c bancario	I beneficiari devono comunicare gli estremi completi del c/c bancario ad essi intestato
			O01	01	AZIENDA NON ISCRITTA A UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE EX REG. (CE) N. 510/2006	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		L'azienda deve fornire l'attestazione dell'Ente certificatore che dimostri l'iscrizione antecedente alla data di presentazione della domanda
			O02	01	AZIENDA CHE NON CERTIFICA LA COLTIVAZIONE BIOLOGICA DEGLI OLIVI EX REG. (CE) N. 834/2007	Non è possibile dare corso al pagamento dell'intervento richiesto		L'azienda deve fornire l'attestazione dell'Ente certificatore che dimostri l'iscrizione antecedente alla data di presentazione della domanda
			TO	B4	RIDUZIONE DEL VALORE UNITARIO DEI TITOLI ORDINARI	segnalazione		

				B5	RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL VALORE UNITARIO DEI TITOLI ORDINARI	segnalazione		
			Y05	1	PROVINCIA/COMUN E DI RIFERIMENTO ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento dell'aiuto per le polizze richieste		
	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 26 COMMA 2 REG. CE 1122/09)	Domanda	F82	01	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 26 COMMA 2 REG. CE 1122/09)	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
	DOMANDA CON SUPERFICI IN ECCESSO	Domanda	P48	01	PARTICELLA RINUNCIATA CON PENALITA'	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			P68	02	PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE RIDOTTA A SEGUITO AGGIORNAMENTO GRAFICO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
				03	PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE A PASCOLO RIDOTTA (CODICE GIS BOSCO)	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		
			R36	01	REGIME DI INTERVENTO NELL'AMBITO DI UNA DOMANDA CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE	Concorre al pagamento la superficie richiesta riproporzionata in base alla superficie AMMISSIBILE disponibile	Rinuncia delle superfici	Presentazione di una istanza di riesame con rinuncia della superficie e presa d'atto dell'applicazione della penalità
Applicazione sanzioni art. 5 ter reg. CE 885/06	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	Domanda	S44	02	DOMANDA PENALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 51 DEL REG. CE 796/04 (FINO AL 2009) E DELL'ART. 58 DEL REG. CE 1122/09 (DAL 2010)	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda fino a concorrenza dell'importo pari a quello pari non concesso nella		

							artt. 14 e 25)				
					112	01	INTERVENTO "FRUTTA A GUSCIO CARRUBE" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					120	01	INTERVENTO "DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO" IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					159	01	INTERVENTO 'VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI PRIMIPARE (art.3, commi 1-2)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					160	01	INTERVENTO 'VITELLI NATI DA VACCHE NUTRICI PLURIPARE (art.3, commi 1-2)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					161	01	INTERVENTO 'VITELLO NATO DA VACCHE NUTRICI A DUPLICE ATTITUDINE (art.3, commi 1-2)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					162	01	INTERVENTO 'CAPI BOVINI MACELLATI (ART. 3, COMMA 3, LETTERA A)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					163	01	INTERVENTO 'CAPI BOVINI MACELLATI (ART. 3, COMMA 3, LETTERA B)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					165	01	INTERVENTO 'MONTONI ACQUISTATI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA a)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
					166	01	INTERVENTO 'MONTONI DETENUTI IN AZIENDA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA b)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si

						167	01	INTERVENTO 'CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA c)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						168	01	INTERVENTO 'CAPI OVINI E CAPRINI ALLEVATI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA d)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						169	01	INTERVENTO 'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CERTIFICATO (Kg)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						170	01	INTERVENTO 'LATTE CRUDO DI VACCA CERTIFICATO ASL (Kg)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						171	01	INTERVENTO 'TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						172	01	INTERVENTO 'TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. NOSTRANO DEL BRENTA' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						173	01	INTERVENTO 'TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						174	01	INTERVENTO 'BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art.8 DM 29 luglio 2009)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						175	01	INTERVENTO 'DANAEE RACEMOSA (art. 9 DM 29 luglio 2009)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
						176	01	INTERVENTO 'AVVICENDAMENTO BIENNALE DELLE COLTURE (art. 10 DM 29	no	si	si	si

								luglio 2009)' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)				
						177	01	INTERVENTO 'CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE' IN RITARDO (DOMANDA artt. 14 e 25)	no	si	si	si
2	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	1	OC	1	DUP	C10	01	DOMANDA MULTIPLA	no	si	si	no
		2	OP	1	DUP	F10	01	DOMANDA MULTIPLA	no	si	si	no
						F87	01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AGRICOLI	no	si	si	si
						T99	32	ATTO CON INTERVENTI ART.68 INCOMPATIBILI CON MISURE PSR	si	si	si	no
3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILIT A' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	2	OP	1	DUP	AAA	01	RICHIESTA DI AIUTI IN ASSENZA DI POLIZZE SOTTOSCRITTE	no	si	si	no
							02	PRODOTTI ASSICURATI: MACROUSO ASSENTE NEL COMUNE	no	si	si	no
							03	PRODOTTI ASSICURATI: SUPERFICI INSUFFICIENTI PER MACROUSO NEL COMUNE	no	si	si	no
							04	POLIZZA PRIVA DELL'INDICAZIONE DEL VALORE ASSICURATO	no	si	si	no
							05	POLIZZA PRIVA DELL'INDICAZIONE DEL PREMIO TOTALE	no	si	si	no
							08	ASSENZA RICHIESTA DI AIUTI IN PRESENZA DI POLIZZE SOTTOSCRITTE	no	si	si	no

						09	PRODOTTI ASSICURATI: POLIZZE MULTIPLE E SUPERFICI INSUFFICIENTI PER MACROUSO NEL COMUNE	no	si	si	no
						10	MANCATO RIMBORSO DEL PAGAMENTO ANTICIPATO DAL CONSORZIO DI DIFESA	no	si	si	no
						11	ALLEVAMENTO NON RISCONTRATO IN BDN	no	si	si	no
						14	PRESENZA CONTEMPORANEA DI POLIZZE INDIVIDUALI E COLLETTIVE	si	si	si	no
						15	POLIZZA INFORMATIZZATA IN RITARDO	si	si	si	no
					F03	01	DOMANDA (INIZIALE O MODIFICA) NON FIRMATA	no	si	si	no
					F09	01	DOMANDA DI MODIFICA SENZA INDICAZIONE DELLA DOMANDA MODIFICATA	no	si	si	no
					F27	03	FASCICOLO AZIENDALE COSTITUITO CON PROBLEMI DOCUMENTALI	si	si	si	no
					G01	01	ASSENZA DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE GRANO DURO	si	si	no	no
					G02	01	MANCATA APPARTENENZA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	si	si	no	no
					G03	01	ASSENZA FATTURE/CARTELLINI VARIETALI	si	si	no	no
					M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO	si	si	si	si
						05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO	si	si	si	si
						06	CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO	si	si	si	si
						07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA	si	si	si	si

						08	CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARANTI	si	si	si	si
						B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO	si	si	si	si
						O01	01 AZIENDA NON ISCRITTA A UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE EX REG. (CE) N. 510/2006	si	no	si	no
						O02	01 AZIENDA CHE NON CERTIFICA LA COLTIVAZIONE BIOLOGICA DEGLI OLIVI EX REG. (CE) N. 834/2007	si	no	si	no
						P09	01 SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE AMMISSIBILE FASCICOLO	no	si	si	no
						TO	B4 RIDUZIONE DEL VALORE UNITARIO DEI TITOLI ORDINARI	no	no	si	no
							B5 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL VALORE UNITARIO DEI TITOLI ORDINARI	no	no	si	no
						Y05	1 PROVINCIA/COMUNE DI RIFERIMENTO ASSENTE	no	si	si	no
						G04	01 QUANTITA' DI SEMENTE INSUFFICIENTE	si	si	no	no
						G05	01 FATTURA CONDIVISA CON ALTRO PRODUTTORE	si	si	no	no
						AA0	01 VERIFICA DOCUMENTALE PREMIO ASSICURAZIONE CON VERBALE ACQUISITO	no	si	no	no
						AA9	01 VERIFICA DOCUMENTALE PREMIO ASSICURAZIONE SENZA VERBALE ACQUISITO	no	si	no	no
4	INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	2	OP	1	DUP	P63	01 PASCOLI MAGRI - ALLEVAMENTI NON RISCOSTRATI IN BDN	si	si	si	si
							03 PASCOLI MAGRI - MANCATA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PASCOLO MAGRO	no	si	si	si
							04 PASCOLI MAGRI - UBICAZIONE DEL PASCOLO IN COMUNE	si	si	si	si

								NON LIMITROFO ALL'ALLEVAMENTO DEL SOGGETTO DICHIARATO				
							05	PASCOLI MAGRI - DICHIARAZIONE PASCOLAMENTO ALTRI ANIMALI NON VERIFICATA	no	si	si	si
					T05		01	UBA PRESENTI IN AZIENDA < 50% UBA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	si	si	si	si
					T11		01	PRESENZA DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI	no	si	si	no
							02	IMPORTO DEI TITOLI DETERMINATO IN PRESENZA DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI	no	si	si	no
5	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	1	OC	2	FA	C30	01	PARTICELLA SENZA RISCOTRO NELLA GRAFICA (GIS)	si	no	si	no
		2	OP	1	DUP	N20	01	USO DEL SUOLO PARZIALMENTE RICONTRATO	no	no	si	no
						N22	01	USO DEL SUOLO TOTALMENTE NON RICONTRATO	no	no	si	no
						N24	01	PARTICELLA SOPPRESSA ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO	si	si	si	si
6	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	1	OC	1	DUP	C36	01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE PRES. PRESSO OP DIVERSI, CON SUP RICHIESTA ECCEDENTE LA SUP.RILEVATA COME AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICH.	si	si	si	si
						C55	01	PARTICELLA CONDIVISA TRA PIU' DOMANDE SENZA "SUPERO" (CAMPIONE E NON)	si	si	si	no
							02	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON, PRESENTATE PRESSO OP DIVERSI	si	si	si	si
				2	FA	C26	01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU'	no	no	si	no

								FASCICOLI DI OP DIVERSI, CON SUPERFICIE ECCEDENTE				
		2	OP	1	DUP	N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	no	no	si	no
						N25	01	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI	no	si	no	si
							02	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO CON PRESENZA DI CONDIVISORI	si	si	no	si
7	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI	2	OP	1	DUP	US3	01	SUPERO TRA I PREMI 'TITOLO IV' RICHIESTI SU UN APPEZZAMENTO	no	si	si	si
						US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	no	si	si	si
8	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	2	OP	1	DUP	F34	01	QUANTITA' DI SEMENTE CANAPA INFERIORE ALLA RICHIESTA (35 kg/ha)	no	no	si	no
						H34	01	QUANTITA' DI SEMENTE BARBABIETOLA INFERIORE ALLA RICHIESTA	no	si	si	si
						N23	01	SUPERFICIE NON CONDOTTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	no	no	si	no
						P31	01	DENSITA' MINIMA NON RISPETTATA FRUTTA IN GUSCIO	no	si	si	si
						P32	01	SUPERFICIE APPEZZAMENTO INFERIORE A 1000 METRI (FRUTTA IN GUSCIO)	no	si	si	no
						P62	01	SUPERFICIE RICHIESTA PER GLI AIUTI DISACCOPIATI	no	si	si	no

							INFERIORE A 500 METRI QUADRATI					
						02	SUPERFICIE RICHIESTA PER GLI AIUTI ACCOPPIATI INFERIORE A 30 ARE (ESCLUSA FAG)	no	si	si	no	
						04	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 500 METRI QUADRI - ARTICOLO 68	no	si	si	no	
						05	APPEZZAMENTO INFERIORE AI 100 METRI QUADRI PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DANAE RACEMOSA	no	si	si	no	
					P73	01	DANAE RACEMOSA COLTIVATA IN ZONE NON INCLUSE NEL DISCIPLINARE ADOTTATO	no	si	si	si	
					P74	01	AVVICENDAMENTO RICHIESTO IN ZONE NON PREVISTE DALL'ALL. 5 DM 29 LUGLIO 2009	no	si	si	si	
						02	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI AVVICENDAMENTO SECONDO BIENNIO	no	si	si	si	
					P75	01	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO IN CORSO (anno impegno 2)	no	si	si	si	
						02	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO (anno impegno 1)	no	si	si	si	
						03	CICLO DI ROTAZIONE NON RISPETTATO NELL'ANNO SUCCESSIVO: Particella non dichiarata	si	si	si	si	
					P76	01	SUPERFICI INVESTITE A CEDUI A BREVE ROTAZIONE CON UN TURNO DI TAGLIO SUPERIORE AGLI 8 ANNI	no	si	si	si	
					P77	01	SUPERFICI DICHIARATE AI SENSI DELL'ART. 34 LETT. B) REG. CE 73/09, NON AMMISSIBILI IN DUP 2008	no	si	si	si	
					P78	01	SUPERFICI DICHIARATE AI SENSI DELL'ART. 34	no	si	si	si	

								LETT. B) REG. CE 73/09, NON PRESENTI IN UN PSR ATTIVO				
						US7	01	SUPERFICIE SU STATO ESTERO ABBINATA AD INTERVENTO DIVERSO DALLE FORAGGERE A FINI UBA	no	si	si	si
10	CONDIZIONI DI AMMISSIBILIT A' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI	2	OP	1	DUP	Z01	01	CODICE ASL DICHIARATO NON VALIDO PER LA CATEGORIA DI PREMIO RICHIESTA	si	no	si	no
						Z03	01	MANCATA ADESIONE AD ORGANISMI O MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI	no	no	si	no
						Z17	01	IRREGOLARITA' RISCONTRATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	no	si	si	no
						Z18	01	CONSEGNE LATTE CON QUOTA LATTE > 120.000 KG	si	no	si	no
						Z19	01	CARICO DI BESTIAME SUPERIORE A 1 UBA PER ETTARO DI SUPERFICIE FORAGGERA	si	no	si	no
12	ASSENZA DOCUMENTA ZIONE OBBLIGATORI A	2	OP	1	DUP	F01	01	INFORMAZIONE ANTIMAFIA CHE ATTESTI LA PRESENZA DI CAUSE DI DIVIETO	no	si	si	si
							02	INFORMAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA PER IMPORTI > 150.000,00	si	si	si	si
							03	ASSENZA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E PRESENZA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE	si	si	si	no
							06	ASSENZA AUTODICHIARAZIONE PER RICHIESTA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER IMPORTI RICHIESTI > 150.000,00 EURO.	si	si	si	si

						F04	01	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' ASSENTE NEL FASCICOLO AZIENDALE	no	si	si	si
							02	DOMANDA IN PROPRIO PRESENTATA SENZA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALLEGATO	si	si	no	no
						P10	03	PARTICELLA CON TITOLO DI CONDUZIONE NON RICONOSCIUTO DA ORGANISMO PAGATORE	no	si	si	si
13	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	2	OP	1	DUP	F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA	no	si	si	si
						F68	01	PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE PER LA FRUTTA IN GUSCIO	no	si	si	no
						F86	01	MANCATA ADESIONE AL DISCIPLINARE OBBLIGATORIO	no	si	si	no
						J23	01	ASSENZA FATTURE - CANAPA	no	si	si	si
						J34	01	ASSENZA FATTURE/CARTELLINI - BARBABIETOLA	no	si	si	si
						L01	01	RICHIEDENTE NON POSSESSORE DI QUOTA LATTE ATTIVA	si	no	si	no
						L02	01	RICHIEDENTE DETENTORE DI UN ALLEVAMENTO NON ATTIVO	si	no	si	no
						L03	01	ANALISI ASSENTI	si	no	si	no
							02	NUMERO DI ANALISI DISPONIBILI INSUFFICIENTE	si	no	si	no
						L04	01	LATTE CONSEGNATO PRIVO DELLE ANALISI CORRISPONDENTI	si	no	si	no
						L05	01	MEDIA DEI DATI DELLE ANALISI OLTRE I LIMITI AMMESSI	no	no	si	no
						L06	01	ASSENZA INDICAZIONE DELLE CONSEGNE PER I RICHIEDENTI IN VENDITE DIRETTE	si	si	si	no

						L08	01	CAMPIONE LATTE RIENTRATO CON ESITO NEGATIVO	no	si	no	si
						O03	01	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE DEL QUANTITATIVO DI OLIO CERTIFICATO PROVENIENTE DA OLIVE PRODOTTE IN AZIENDA	si	si	si	no
						O04	01	CERTIFICAZIONE PRESENTE, MA NON IDONEA	si	si	si	no
						O05	01	CAMPIONE OLIO RIENTRATO CON ESITO NEGATIVO	no	si	si	no
						O09	01	PRESENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE OLIO IN ATTESA DI VERIFICA DOCUMENTALE	si	si	si	no
14	ASSENZA/INCONGRUENZA CONTRATTO/DICHIARAZIONE	2	OP	1	DUP	F83	01	ASSENZA DI CONTRATTO TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE	no	si	si	si
							02	CONTRATTO TABACCO PER LA TRASFORMAZIONE: CONSEGNE NON EFFETTUATE O NON CONFORMI ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	no	si	si	si
						F84	01	ASSENZA DI CONTRATTO TABACCO PER LA PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' -VAR. NOSTRANO DEL BRENTA	no	si	si	si
							02	CONTRATTO TABACCO SIGARI DI QUALITA' - VAR. NOSTRANO DEL BRENTA: CONSEGNE NON EFFETTUATE O NON CONFORMI ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	no	si	si	si
						F85	01	ASSENZA DI CONTRATTO TABACCO PER LA	no	si	si	si

								PRODUZIONE DI SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY				
							02	CONTRATTO TABACCO SIGARI DI QUALITA' - VAR. KENTUCKY: CONSEGNE NON EFFETTUATE O NON CONFORMI ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	no	si	si	si
16	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	1	OC	1	DUP	S44	02	DOMANDA PENALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 51 DEL REG. CE 796/04 (FINO AL 2009) E DELL'ART. 58 DEL REG. CE 1122/09 (DAL 2010)	no	si	si	si
							03	DOMANDA PENALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REG. CE 796/04 (FINO AL 2009) E DELL'ART. 60 DEL REG. CE 1122/09 (DAL 2010)	no	si	si	si
17	PROVVEDIME NTI DELL'OP	2	OP	1	DUP	D12	01	PRODUTTORE SOSPESO SU DISPOSIZIONE OP	no	si	si	si
18	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONAL ITA'	2	OP	2	DUP	V06	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA-STANDARD 2.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
							02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA- STANDARD 2.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
						V07	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA-STANDARD 2.2 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si

						02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 2.2 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
					V08	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA-STANDARD 4.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
						02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 4.1 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
					V09	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE BCAA-STANDARD 4.3 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
						02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE BCAA-STANDARD 4.3 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
					V10	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO A7 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
						02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS - ATTO A7	no	si	si	si

						RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.				
				V11	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO A8 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
					02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS - ATTO A8 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
				V12	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO B10 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
					02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS- ATTO B10 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
				V13	01	VIOLAZIONE INTENZIONALE DELLE CGOS - ATTO B11 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.	no	si	si	si
					02	VIOLAZIONE INTENZIONALE REITERATA DELLE CGOS- ATTO B11 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DEL DECRETO MIPAAF 29	no	si	si	si

								LUGLIO 2009 E S.M.I.				
19	ESITO TECNICO CONTROLLI IN LOCO	2	OP	1	DUP	S64	01	DOMANDA CON ALMENO UN GRUPPO COLTURA NON IN CONCORDANZA RIGUARDO ALL'ESITO TECNICO (A MONTE DELL'ESITO VALIDO PER IL PAGAMENTO)	no	si	no	no
							S65	01	DOMANDA CON ALMENO UN GRUPPO COLTURA NON IN CONCORDANZA E ALMENO UNA PARTICELLA LAVORATA (CODICE AGRONOMICICO = P, S) CON SUPERFICIE AMMISSIBILE = 0	no	si	no
20	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS	2	OP	1	DUP	F81	01	IMPORTO INFERIORE AL VALORE MINIMO PREVISTO DA DM DEL 22/03/2007	no	no	si	no
22	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	2	OP	1	DUP	A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO	no	si	si	no
				2	OP	A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO	no	si	no	no
							07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO DEL RILASCIO DELL'ATTO	no	si	no	no
23	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE E DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO	2	OP	1	DUP	I57	01	REGIME DI AIUTO CON SCOST. > 20 E FINO AL 50% CAPI RISCONTRATI, PENALIZZATO EX ARTT. 65, 66, 68 REG. CE 1122/09 (ex ARTT. 59, 60, 62 REG. CE 796/04)	no	si	si	si

COLTURA												
							02	REGIME DI AIUTO CON SCOST. > 50 % CAPI RICONTRATI, PENALIZZATO EX ARTT. 65, 66, 68 REG. CE 1122/09 (ex ARTT. 59, 60, 62 REG. CE 796/04)	no	si	si	si
						158	01	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO >20% E FINO AL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH. (ART. 58 REG. CE 1122/09)	no	si	si	si
							02	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO OLTRE IL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH. (ART. 58 REG. CE 1122/09)	no	si	si	si
27	APPLICAZIONI E DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'	2	OP	1	DUP	156	03	DOMANDA CAMPIONE CON ACCERTATO G.C. PARI A ZERO (PRESENZA INADEMPIENZE INTEN.LI EX ART. 60 REG. CE 1122/09)	no	si	si	si
							05	DOMANDA CAMPIONE PEN. AI SENSI ART. 58 REG. 1122/09 CON SCOST. ENTRO 20 % (REITERAZIONE)	no	si	si	si
							06	DOMANDA CAMPIONE PEN. AI SENSI ART. 58 REG. 1122/09 CON SCOST. OLTRE 20 % (REITERAZIONE)	no	si	si	si
32	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 26 COMMA 2 REG. CE 1122/09)	2	OP	1	DUP	F82	01	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 26 COMMA 2 REG. CE 1122/09)	no	si	no	si
35	DOMANDA CON SUPERFICI IN ECCESSO	2	OP	1	DUP	P48	01	PARTICELLA RINUNCIATA CON PENALITA'	no	no	si	si
								PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE RIDOTTA A SEGUITO AGGIORNAMENTO	no	si	si	si

								GRAFICO				
							03	PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE A PASCOLO RIDOTTA (CODICE GIS BOSCO)	no	si	si	si
					R36		01	REGIME DI INTERVENTO NELL'AMBITO DI UNA DOMANDA CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE	si	no	si	si

23.3 Tabella C - Elenco delle irregolarità riscontrabili e basi normative per il controllo

AMBITO DEL CONTROLLO	Controllo da eseguire		Base normativa		AMBITO DELL'IRREGOLARITA' RISCONTRATA	EFFETTO DELL'IRREGOLARITA'	Base normativa
	correttezza e congruenza dati anagrafici (ragione sociale, CUA, ubicazione azienda, rappresentante legale)	L'identificazione delle aziende agricole viene effettuata presso l'Anagrafe Tributaria	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 5			
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE					MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	Mancato pagamento delle domande	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	data di presentazione all'OP		Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 23 (2)	IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	decurtazione dell'aiuto ai sensi degli artt. 23 e 24 del reg. (CE) 1122/09	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. b) reg. CE 1122/09)
			Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 24			
IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	esistenza e congruenza dei dati forniti rispetto al catasto censuario		Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 6	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	Le superfici che risultano non identificate non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	presentazione di una sola domanda per campagna, dalla medesima azienda		Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 11	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	Mancato pagamento delle domande	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
			Reg. (CE) n. 73/2009	Articolo 19			

	<p>verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili</p>	<p>La verifica è svolta tra il I e il pilastro della PAC (RUP e PSR, demarcazione aiuti ex art. 68 reg. CE 73/09). Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino - OCM vino/assicurazioni art. 68/assicurazioni nell'ambito dell'OCM ortofrutta</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 49</p>		<p>Mancato pagamento degli aiuti richiesti in sovrapposizione</p>	
	<p>presentazione di una domanda da una azienda agricola</p>	<p>verifica che il richiedente non abbia presentato una misura 113 (prepensionamento)</p>	<p>reg. CE 1974/06</p>	<p>Articolo 14</p>		<p>Mancato pagamento delle domande</p>	
<p>DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI</p>	<p>esistenza e congruenza dei dati forniti rispetto al catasto vettoriale e alle ortofoto</p>	<p>Verifica dell'esistenza della superficie condotta dalle aziende rispetto al catasto vettoriale e alle ortofoto e della congruenza, anche rispetto ai tematismi del GIS.</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 6</p>	<p>DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI</p>	<p>Le superfici che a seguito dei controlli di esistenza e congruenza e delle eventuali attivazioni del BO, sono entrate in domanda, potranno essere ammesse al pagamento solo successivamente all'esito positivo dell'istanza di riesame del fascicolo aziendale</p>	<p>RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)</p>
	<p>Supero di conduzione</p>	<p>Verifica della capienza della superficie condotta dalle aziende rispetto al catasto censuario, al vettoriale e alle ortofoto, in uno specifico arco temporale. Il periodo di</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 28</p>		<p>Le superfici che risultano irregolari non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata.</p>	

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LA DOMANDA UNICA	AMMISSIBILITA' DEI TITOLI	Ammissibilità usi del suolo secondo la matrice P-I	Si verifica la congruenza rispetto alla matrice P-I.	Reg. (CE) n. 73/2009	Articolo 34	INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	I dati relativi ai capi/allevamenti che risultano irregolari non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aiuto richiesto e le superfici relative non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09
		Titoli ordinari: utilizzo su Pascoli magri	verifica dell'effettivo pascolamento per i pascoli magri con tara e boschi					
Titoli ordinari: art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 - cedui a turno breve	AMMISSIBILITA' DEI TITOLI	Titoli ordinari: art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 - cedui a turno breve	verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se: 1. è coltivata e non corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009; 3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni.	Reg. (CE) n. 73/2009	Articolo 34 lett. a)	INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	Le superfici che risultano irregolari non sono prese in considerazione ai fini della determinazione dell'aiuto richiesto e le superfici relative non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09
			Decreto MIPAAF n. 1868 del 9 dicembre 2009	Articolo 1(2) lett. c)				

<p>Titoli ordinari: art. 34, lett. b) del reg. CE 73/2009</p>	<p>verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 34, lett. b) del reg. CE 73/2009 se: 1. le superfici sono ammissibili in una domanda unica di pagamento 2008; 2. sono presenti in un PSR attivo; 3. sono presenti in un PSR compatibile (cfr. tabella di compatibilità I e II pilastrato PAC)</p>	<p>Reg. (CE) n. 73/2009</p>	<p>Articolo 34 lett. b)</p>	<p>Le superfici che risultano irregolari non sono prese in considerazione ai fini della determinazione dell'aiuto richiesto e le superfici relative non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata</p>	
<p>Titoli speciali: controllo utilizzo. Le informazioni relative agli allevamenti vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Tali controlli sono ritenuti esattivi e non vengono replicati.</p>	<p>Quantità media di UBA detenute nell'anno civile: devono almeno corrispondere a quanto indicato nel RNT.</p>	<p>D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004</p> <p>Reg. (CE) n. 1120/2009</p>	<p>Articolo 6(10)</p> <p>Articolo 14 (5)</p>	<p>I capi/allevamenti che risultano irregolari non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aiuto richiesto.</p>	
<p>Uso agricolo del suolo: Impegni agroambientali</p>	<p>Verifica della presenza di impegni agroambientali sulle superfici aziendali</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 44</p> <p>Articolo 12</p>		

PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Presenza Certificazione Antimafia	Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252		ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	La documentazione che risulta irregolare impone il mancato pagamento della domanda presentata.	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09
	Presenza documento di riconoscimento in corso di validità	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 12			
PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	Presenza e congruenza fatture, cartellini, dichiarazioni	Circolare AGEA n. ACIU.2010.202 del 17/03/2010		ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	Le superfici/capi/quantità per le quali la documentazione allegata risulta irregolare non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata o del premio da erogare.	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09
		Circolare AGEA n. ACIU.2010.203 del 17/03/2010				
		Circolare AGEA n. ACIU.2010.544 del 16/07/2010				
		Circolare AGEA n. ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012				
		Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 11 Articolo 5			

<p>PRESENZA/CONGRUENZA CONTRATTO/DICHIARAZIONE</p>	<p>presenza di contratto/dichiarazione per gli aiuti alla superficie/produzione subordinati alla trasformazione e recepimento della superficie/quantità ammissibile al pagamento da parte dei settori preposti alla gestione della contrattualistica</p>	<p>Circolare AGEA n. ACIU.2010.160 e SMI del 03/03/2010</p> <p>Decreto MIPAAF 29 luglio 2009</p> <p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 8</p> <p>Articolo 9</p> <p>Articolo 12</p> <p>Articolo 13</p> <p>Articolo 29</p>	<p>ASSENZA/INCONGRUENZA CONTRATTO/DICHIARAZIONE</p>	<p>Le superfici/quantità per le quali i contratti/dichiarazioni risultano irregolari non sono prese in considerazione ai fini del calcolo del premio da erogare.</p>	<p>RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09</p>
<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA</p>	<p>Esistenza e congruenza dei dati relativi ai conti correnti aziendali, per il pagamento dell'aiuto</p> <p>Presenza Firma</p>	<p>Legge n. 231 del 2005</p>	<p>Articolo 61 (5-bis)</p> <p>Articolo 17</p> <p>Articolo 29</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI</p>	<p>L'indicazione irregolare dei dati relativi ai conti correnti aziendali impone l'impossibilità di erogare il premio richiesto.</p> <p>L'assenza della sottoscrizione della richiesta di aiuto rende nulla la richiesta stessa.</p>	<p>RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09</p>

<p>Riduzione del valore unitario o della superficie attribuita dal RNT ai titoli ordinari richiesti</p> <p>Movimentazione del RNT in relazione a titoli richiesti</p> <p>Sostituzione delle domande</p> <p>Verifica della congruenza tra i dati attesi e quelli rilevati</p> <p>Esistenza e congruenza dei dati relativi alla produzione di latte in quota</p> <p>Esistenza e congruenza dei dati relativi alla produzione di olio extravergine di oliva certificato</p>	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 12	<p>Variatione automatica delle quantità richieste per il RUP.</p> <p>Variatione automatica delle quantità richieste per il RUP.</p> <p>La domanda ultima presentata sostituisce tutte le precedenti.</p> <p>L'indicazione irregolare dei dati impone l'impossibilità di erogare il premio richiesto.</p>
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 12	
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 12	
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 12	
	Circolare AGEA n. ACIU.2010.352 del 10/05/2010		
	Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 6	
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 29	
	Circolare AGEA n. ACIU.2010.203 del 17/03/2010		
	Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 5	
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 29	

Esistenza e congruenza dei dati relativi alla produzione di danee racemosa	Circolare AGEA n. ACIU.2010.203 del 17/03/2010	Articolo 9			
	Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 29			
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 29			
Esistenza e congruenza dei dati relativi alla barbabietola	Circolare ACIU.2011.693 del 06.12.11				
	Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 8			
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 29			
Esistenza e congruenza dei dati relativi alle assicurazioni	Circolare ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e s.m.i.				
	Circolare ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013				
	Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 11			
	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 29			

DOMANDE DI AIUTO PER SUPERFICIE	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO SUPERFICI	Superficie minima per intervento richiesto	3000 mq di superficie agricola per la fissazione dei titoli, 500 mq di superficie ammissibile per il pagamento dei titoli basati sulla superficie, 1000 mq per la FAG, 3000 mq di superficie ammissibile per gli aiuti a superficie, 500 mq di superficie per il pagamento degli altri aiuti diretti, 100 mq di superficie per la Danae Racemosa	Reg. (CE) n. 1121/2009	Articolo 5 (2)	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	Le superfici che non rispettano il requisito minimo dimensionale non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie determinata.	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
Uso agricolo del suolo: Requisiti specifici per regime di intervento		Si verifica la compatibilità tra il prodotto/varietà dichiarato e l'intervento richiesto a premio.	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 60				
			Circolare AGEA n. ACIU.2010.203 del 17/03/2010					
			Decreto MIPAAF 29 luglio 2009	Articolo 8				
			Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 13 Articolo 28 Articolo 29				

	<p>Periodo di conduzione degli appezzamenti</p>	<p>Verifica ai sensi dell'art. 1(2) del DM 254/2009 della disponibilità delle superfici aziendali: a. Al 15 maggio 2012 per il regime unico di pagamento; b. al termine ultimo di presentazione della domanda per gli altri regimi di pagamento (escluse le assicurazioni, ai sensi dell'art. 11 del DM 29 luglio 2009); c alla data di stipula della polizza (per le assicurazioni ai sensi dell'art. 11 del DM 29 luglio 2009), per le produzioni ottenibili dalle superfici indicate nella polizza stessa</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 49</p>			
<p>Densità minima di piante per la frutta a guscio</p>	<p>Verifica della presenza del numero minimo di piante per ciascuna essenza, ai sensi dell'art. 15 del reg. CE 1121/09</p>						

<p>DOMANDE DI AIUTO PER ANIMALE</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO ALLEVAMENTI</p>	<p>Le informazioni relative agli allevamenti vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con l'Anagrafe Zootechnica del Ministero della Salute (BDN). Tali controlli sono ritenuti esaustivi e non vengono replicati.</p>	<p>Esistenza, validità e regolarità dell'allevamento, riscontrate dal servizio veterinario</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 16</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI</p>	<p>i capi/allevamenti che risultano irregolari non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aiuto richiesto.</p>	<p>RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)</p>
<p>Le informazioni relative alle quote latte e alle consegne vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con il Registro Nazionale delle Quote Latte</p>	<p>Macellazione: verifica di adozione ai disciplinari di etichettatura, o biologico</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 16</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI</p>	<p>L'aiuto richiesto è concesso a un agricoltore: a) che nell'anno della domanda non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio; b) che consegna latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n.</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI</p>	<p>L'aiuto richiesto è concesso a un agricoltore: a) che nell'anno della domanda non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio; b) che consegna latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n.</p>	
<p>Le informazioni relative alle quote latte e alle consegne vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con il Registro Nazionale delle Quote Latte</p>	<p>verifica che nell'anno della domanda l'allevatore non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda (escluse le consegne al consumatore), oppure che la quota individuale complessiva di cui all'art.67 del regolamento (CE) n.1234/2007 sia inferiore o pari a 120 000 kg</p>	<p>Circolare AGEA n. ACIU.2010.352 del 10/05/2010</p>	<p>Reg. (CE) n. 1122/2009</p>	<p>Articolo 29</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI</p>	<p>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI</p>	<p>RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)</p>	

BASE DI CALCOLO	VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	Le informazioni relative agli allevamenti vengono verificate e recuperate tramite l'incrocio con l'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Tali controlli sono ritenuti esaustivi e non vengono replicati.	Quantità media di UBA detenute nell'anno civile, al fine della determinazione del carico UBA/ha	Circolare AGEA n. ACIU.2010.203 del 17/03/2010 Decreto MIPAAF 29 luglio 2009 Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 4 Articolo 29	1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.	I dati relativi ai capi/allevamenti che risultano irregolari non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'aiuto richiesto.	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. d) reg. CE 1122/09)
	VERIFICA CAPIENZA SNG	Pagamento per superficie per la frutta a guscio - Verifica del superamento della Superficie Nazionale Garantita	Sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. CE 73/09 - Verifica del superamento dei massimali nazionali	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI	DECURTAZIONE SUPERFICIE A PREMIO PER SUPERAMENTO SMG, SNG, SNB	Riduzione dell'importo in caso di superamento dei massimali nazionali stabiliti conformemente all'articolo 69 del reg. (CE) 73/09	Riduzione delle superfici in caso di superamento della Superficie Nazionale Garantita	RIDUZIONI (art. 78, par. 1 reg. CE 1122/09)

BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	calcolo dell'esito	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 58 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 68 Articolo 69	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA	Definizione della classe di esito ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
	individuazione dei titoli utilizzati/pagati	reg. CE 1120/09	Articolo 15, par. 1(3)	INDIVIDUAZIONE TITOLI UTILIZZATI	Individuazione dei titoli non utilizzati, eventualmente da restituire alla Riserva Nazionale	INDIVIDUAZIONE TITOLI UTILIZZATI (art. 15, par. 1, comma 3 reg. CE 1120/09)
INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	inadempienze intenzionali	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 58 Articolo 60 Articolo 69	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'	Individuazione di inadempienze derivanti da intenzionalità, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni conseguenti	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)
	sanzioni da annualità precedenti (dichiarazione eccessiva) superiore al 50% nei tre anni precedenti	Presenza di uno scostamento tra dichiarato e determinato superiore al 50% nei tre anni precedenti	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 58	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	decurtazione dell'aiuto nell'ambito dei pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 fino a compensazione della sanzione, o al compimento del terzo anno
PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	sanzioni da annualità precedenti (dichiarazione eccessiva) superiore al 50% nei tre anni precedenti	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 60	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	decurtazione dell'aiuto nell'ambito dei pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 fino a compensazione della sanzione, o al compimento del terzo anno	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)

CONTROLLI IN LOCO	SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO (amministrativi e di condizionalità)	Congruenza tra l'uso del suolo dichiarato e quello riscontrato	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 57	ESITO TECNICO CONTROLLI IN LOCO	Definizione della classe di esito tecnico da verbalizzare e integrare con i controlli amministrativi	RIDUZIONI (art. 78, par. 2, lett. a) reg. CE 1122/09)																
MODULAZIONE ("AGGIUSTAMENTO" AI SENSI DEL REG. (CE) N. 671/2012)	CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	controllo in loco non effettuato per cause imputabili all'agricoltore (art. 23 comma 2 Reg. (CE) 796/04)	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 26	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 26 COMMA 2 REG. CE 1122/09)	La domanda è respinta.	ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO: DOMANDA RESPINTA (ART. 26, par. 2 reg. CE 1122/09)																
CONDIZIONALITÀ	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ'	<table border="1" data-bbox="826 1256 1311 1608"> <tr> <td data-bbox="826 1442 1070 1608">mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - controlli oggettivi: CGO e BCAA</td> <td data-bbox="1070 1256 1311 1608">carico UBA coerente con il mantenimento dei pascoli permanenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1442 1070 1608">mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - controlli amministrativi</td> <td data-bbox="1070 1256 1311 1608"></td> </tr> </table>	mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - controlli oggettivi: CGO e BCAA	carico UBA coerente con il mantenimento dei pascoli permanenti	mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - controlli amministrativi		<table border="1" data-bbox="826 1021 1311 1256"> <tr> <td data-bbox="826 1111 963 1256">Decreto MIPAAF 22 Dicembre 2009 e smi</td> <td data-bbox="963 1021 1311 1256">Reg. (CE) n. 1122/2009</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1111 963 1256">Reg. (CE) n. 671/2012</td> <td data-bbox="963 1021 1311 1256">Reg. (CE) n. 1122/2009</td> </tr> </table>	Decreto MIPAAF 22 Dicembre 2009 e smi	Reg. (CE) n. 1122/2009	Reg. (CE) n. 671/2012	Reg. (CE) n. 1122/2009	<table border="1" data-bbox="826 745 1311 1021"> <tr> <td data-bbox="826 745 1070 1021">Articolo 7</td> <td data-bbox="1070 745 1311 1021">Articolo 72</td> </tr> </table>	Articolo 7	Articolo 72	<table border="1" data-bbox="826 533 1311 745"> <tr> <td data-bbox="826 533 1070 745">DECURTAZIONE PER MODULAZIONE DEGLI AIUTI</td> <td data-bbox="1070 533 1311 745">MANGATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'</td> </tr> </table>	DECURTAZIONE PER MODULAZIONE DEGLI AIUTI	MANGATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	<table border="1" data-bbox="826 360 1311 533"> <tr> <td data-bbox="826 360 1070 533">decurtazione della percentuale prevista per il sostegno allo Sviluppo Rurale</td> <td data-bbox="1070 360 1311 533">Applicazione delle sanzioni in funzione della gravità e della reiterazione riscontrate</td> </tr> </table>	decurtazione della percentuale prevista per il sostegno allo Sviluppo Rurale	Applicazione delle sanzioni in funzione della gravità e della reiterazione riscontrate	<table border="1" data-bbox="826 353 1311 360"> <tr> <td data-bbox="826 353 1070 360">RIDUZIONI (art. 79, par. 1, reg. CE 1122/09)</td> <td data-bbox="1070 353 1311 360">RIDUZIONI (art. 79, par. 2 reg. CE 1122/09)</td> </tr> </table>	RIDUZIONI (art. 79, par. 1, reg. CE 1122/09)	RIDUZIONI (art. 79, par. 2 reg. CE 1122/09)
mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - controlli oggettivi: CGO e BCAA	carico UBA coerente con il mantenimento dei pascoli permanenti																						
mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - controlli amministrativi																							
Decreto MIPAAF 22 Dicembre 2009 e smi	Reg. (CE) n. 1122/2009																						
Reg. (CE) n. 671/2012	Reg. (CE) n. 1122/2009																						
Articolo 7	Articolo 72																						
DECURTAZIONE PER MODULAZIONE DEGLI AIUTI	MANGATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'																						
decurtazione della percentuale prevista per il sostegno allo Sviluppo Rurale	Applicazione delle sanzioni in funzione della gravità e della reiterazione riscontrate																						
RIDUZIONI (art. 79, par. 1, reg. CE 1122/09)	RIDUZIONI (art. 79, par. 2 reg. CE 1122/09)																						

MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE		mancato rispetto degli obblighi di condizionalità - infrazioni relative a impegni pertinenti (DM 22 dicembre 2009 e smi)	verifica del rispetto degli impegni pertinenti	Reg. (CE) n. 1122/2009	Articolo 49		Esclusione del regime di intervento dal pagamento dell'aiuto richiesto	
		verifica del mantenimento del pascolo permanente tramite il registro dei pascoli permanenti		Reg. (CE) 1122/09	Artt. 3 e 4	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI		MANTENIMENTO DELLA PROPORZIONE: OBBLIGO AL RIPRISTINO (artt. 3 e 4 reg. (CE) 1122/09)

Sommario

1 PREMESSA.....	1
2 Riferimenti normativi.....	1
2.1 Normativa comunitaria di settore	1
2.2 Normativa nazionale di settore	2
3 DEFINIZIONI	4
4 Responsabile del procedimento	4
5 Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo.....	4
6 Controlli	5
7 Controlli amministrativi	6
7.1 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC	7
7.2 MODALITA' DI CONTROLLO	7
8 LA DOMANDA	9
8.1 RICEVIBILITA'	9
8.1.1 RICEVIBILITA' CON SANZIONI.....	9
8.1.2 IRRICEVIBILITA'.....	10
8.2 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	10
8.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE.....	11
8.3.1 FIRMA.....	11
8.3.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto.....	11
8.3.3 Certificazione Antimafia.....	12
8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	12
8.4.1 Periodo di conduzione delle superfici.....	12
9 REGIMI DI SOSTEGNO	14
9.1 Regime Unico di Pagamento ai sensi del titolo III del Reg. (CE) 73/2009.....	14

9.1.1 Diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto basati sulla superficie.....	14
9.1.2.1.1 Applicazione dell'art. 34 del Reg. CE 73/09.....	15
9.1.1.1 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) basati sulla superficie.....	17
9.1.2 Titoli in deroga.....	18
9.1.3 Diritti all'aiuto (titoli) speciali.....	19
9.1.3.1 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) speciali.....	20
9.1.4 Richiesta di accesso alla Riserva Nazionale.....	20
9.2 Titolo IV del reg. (CE) 73/2009.....	20
9.2.1 Pagamento per gli aiuti nazionali per la frutta a guscio previsti dall'art. 120 del Reg. CE 73/2009.....	20
9.2.2 Applicazione delle sanzioni sull'aiuto per la frutta a guscio.....	21
9.3 SOSTEGNO SPECIFICO PREVISTO DALL'ART. 68 DEL REG. CE 73/2009.....	21
9.3.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.....	21
9.3.1.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine.....	21
9.3.1.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine.....	21
9.3.1.1.2 Sostegno per i bovini macellati.....	22
9.3.1.1.3 Sanzioni nel settore delle carni bovine.....	23
9.3.1.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine.....	24
9.3.1.2.1 Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine.....	26
9.3.1.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva.....	26
9.3.1.3.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva.....	27
9.3.1.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte.....	27
9.3.1.4.1 Sanzioni nel settore del latte.....	28
9.3.1.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco.....	29
9.3.1.6.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero.....	30
9.3.1.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa.....	30

9.3.1.7.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee Racemosa.....	30
9.3.2 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi.....	31
9.3.2.1 Avvicendamento biennale.....	31
9.3.2.1.1 Avvicendamento biennale – precisazioni e chiarimenti.....	32
9.3.2.1.2 Applicazione delle sanzioni sul sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi.....	33
9.3.3 Sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.....	34
9.3.3.1 Assicurazioni.....	34
9.3.3.2 Verifica delle rese medie unitarie.....	35
9.3.3.2.1 Controlli amministrativi.....	35
9.3.3.2.2 Controlli oggettivi.....	35
9.3.3.3 Termini per l’informatizzazione delle polizze.....	36
9.3.3.4 Alternatività tra adesione a polizze collettive o polizze singole.....	37
9.3.3.5 Determinazione dell’aiuto.....	37
9.3.3.6 Rimborso agli Organismi associativi di cui al d.lgs. n. 102/2004.....	37
9.3.3.7 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.....	38
9.3.3.7.1 Calcolo delle riduzioni.....	38
9.4 Demarcazione degli aiuti.....	38
10 Controlli in loco.....	46
11 Metodo di calcolo degli aiuti.....	46
11.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per regime di intervento.....	47
11.1.1 Calcolo dell’esito per gruppo di coltura.....	47
11.1.1.1 Sanzioni.....	47
11.1.1.2 Calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda Unica a seguito del 2° ciclo di aggiornamento “Refresh” del SIPA-GIS.....	50
11.2 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell’esito per le carni bovine.....	51

11.3 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni ovine e caprine	52
11.4 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito nell'ambito dei diritti all'aiuto (titoli) speciali	52
12 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI	52
13 Inadempienze intenzionali.....	53
13.1 Superfici	53
13.2 Capi	53
13.3 Assicurazioni	56
14 Condizionalità	56
15 Indicatori di controllo	58
16 Importi minimi per il pagamento.....	58
17 Erogazione degli aiuti.....	58
17.1 Periodo di erogazione degli aiuti	58
17.1 Regimi di sostegno.....	58
17.2 Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato	60
17.3 Modalità di calcolo dell'anticipo.....	60
17.4 Applicazione della disciplina finanziaria	60
18 Recuperi	61
18.1 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite.....	61
18.2 Decorrenza interessi su importi indebitamente erogati.....	62
18.3 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS	62
18.4 Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'O.P. ARCEA	62
19 Comunicazioni ai produttori e termine di conclusione del procedimento.....	63
19.1 Comunicazioni relative al procedimento amministrativo	63
19.2 Consultazione stato di avanzamento del procedimento amministrativo	63
19.3 Articolo 10 Legge n. 241/90 e successive modificazioni.....	63
19.4 Comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis L. 241/09 e smi) all'accoglimento totale o parziale della domanda	63

20 Istanze.....	65
20.1 Istanza di riesame	65
20.2 Trattamento delle istanze di riesame e istruttoria.....	65
20.3 Chiusura del riesame	66
21 Termine di conclusione del procedimento	66
22 Richiami normativi in materia di correzioni.....	66
22.1 Errore manifesto.....	67
23 ALLEGATI.....	68
23.1 Tabella A – Elenco delle irregolarità, effetti e modalità di soluzione	68
23.2 Tabella B – elenco degli indicatori riscontrabili e comunicabili a seguito dei controlli effettuati.....	91
23.3 Tabella C – Elenco delle irregolarità riscontrabili e basi normative per il controllo.....	109